

*e-G@ius*  
(European Gaius Project)



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Ufficio dei referenti per la formazione decentrata*

# Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

Numero 1/2016



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Ufficio dei referenti per la formazione decentrata*

Notiziario sulla giurisprudenza della  
*Corte di giustizia dell'Unione europea*  
in sede di rinvio pregiudiziale

Corte Suprema di Cassazione

Ufficio dei referenti per la formazione decentrata e Ufficio del Massimario e del ruolo

*Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale*

(Numero 1/2016 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino e Valeria Piccone)

Roma 2016

## INDICE

(settembre-dicembre 2016)

<i>Presentazione</i> .....	12
<i>Introduzione</i> .....	13
<i>Premessa</i> .....	14
Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01).....	22
Parte I - <i>Decisioni</i> .....	30
Area <b>Civile</b> .....	31
<b>Assicurazione. Circolazione di autoveicoli</b> .....	31
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-558/15, <i>Alberto José Vieira de Azevedo e a. contro CED Portugal Unipessoal, Lda e Instituto de Seguros de Portugal - Fundo de Garantia Automóvel</i> ..	31
<b>Cittadinanza dell'Unione</b> .....	31
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-304/14, <i>Secretary of State for the Home Department contro CS</i> .....	31
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-165/14, <i>Alfredo Rendón Marín contro Administración del Estado</i> .....	32
<b>Contratto di conto corrente, clausola di garanzia finanziaria</b> .....	33
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-156/15, <i>"Private Equity Insurance Group" SLA contro "Swedbank" AS</i> .....	33
<b>Contratto di trasporto</b> .....	33

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-92/15, *Sven Mathys contro De Grave Antverpia NV* ..... 33

**Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale** .....

34

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-417/15, *Wolfgang Schmidt contro Christiane Schmidt*.. 34

**Cooperazione giudiziaria in materia civile**.....

34

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-185/15, *Marjan Kostanjevec contro F&S Leasing, GmbH* ..... 34

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Edyta Mikołajczyk contro Marie Louise Czárnecka e Stefan Czárnecki* .....

35

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016, causa C-135/15, *Republik Griechenland contro Grigorios Nikiforidis* .....

36

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-195/15, *Société Civile Immobilière Senior Home (SCI) contro Gemeinde Wedemark e Hannoversche Volksbank eG* .....

36

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-428/15, *Child and Family Agency contro J. D.* .....

37

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa C-212/15, *ENEFI Energiabátékonyisági Nyrt contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)* .....

38

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-618/15,

*Concurrence SARL contro Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl.. 38*

**Diritto delle società** ..... 39

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-41/15, *Gerard Dowling e a. contro Minister for Finance* ..... 39

**Diritto d'autore e diritti connessi** ..... 39

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-160/15, *GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV e a.* ..... 39

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-166/15, *Aleksandrs Ranka e Juris Vasilevičs contro Finanšu un ekonomisko nozīgumu izmeklēšanas prokuratūra e Microsoft Corp.* ..... 40

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-169/15, *Montis Design BV contro Goossens Meubelen BV* .... 41

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken contro Stichting Leenrecht* ..... 41

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-301/15, *Marc Soulier e Sara Doke contro Premier ministre e Ministre de la Culture et de la Communication* 42

**Libertà fondamentali** ..... 43

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-268/15, *Fernand Ullens de Schooten contro État belge*. 43

**Marchi** ..... 43

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-297/15, *Ferring Lægemedler A/S, agissant pour Ferring BV contro Orifarm A/S* ..... 43

**Marchio dell'Unione europea** ..... 44

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 causa C-223/15,

*combit Software GmbH contro Commit Business Solutions Ltd* ..... 44

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2016, causa C-654/15, *Länsförsäkringar AB contro Matek A/S* ..... 44

**Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** ..... 45

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-256/15, *Drago Nemec contro Republika Slovenija* ..... 45

**Servizi prestati dai procuratori legali** 45

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 dicembre 2016, Cause riunite C-532/15 e C-538/15, *Eurosanamientos SL e a. contro ArcelorMittal Zaragoza, SA e Francesc de Bolós Pi contro Urbaser SA* ..... 45

**Società dell'informazione** ..... 46

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-484/14, *Tobias Mc Fadden contro Sony Music Entertainment Germany GmbH* ..... 46

**Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria** ..... 47

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-429/15, *Evelyn Danqua contro Minister for Justice and Equality e altri* ..... 47

**Trattamento dei dati personali** ..... 48

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016, causa C-582/14, *Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland* ..... 48

**Tutela dei consumatori** ..... 48

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016, causa C-310/15, *Vincent Deroo-Blanquart contro Sony Europe Limited* 48

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-534/15, *Pavel Dumitraș e Mioara Dumitraș contro*

<i>BRD Groupe Société Générale – Sucursala Județeană Satu Mare</i> .....	49
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2016, causa C-149/15, <i>Sabrina Watbelet contro Garage Bietberes &amp; Fils SPRL</i> .....	49
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2016, causa C-42/15, <i>Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová</i> .....	50
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-127/15, <i>Verein für Konsumenteninformation contro INKO, Inkasso GmbH</i> .....	51
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-119/15, <i>Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów</i> .....	52
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, <i>Francisco Gutiérrez Naranjo contro Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA contro Emilio Irlés López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)</i> .....	52
<b>Area Lavoro</b> .....	54
<b>Contratti di lavoro a tempo determinato</b> .....	54
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Cause riunite C-184/15 e C-197/15, <i>Florentina Martínez Andrés e Juan Carlos Castrejana López contro Servicio Vasco de Salud e Ayuntamiento de Vitoria</i> .....	54
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-16/15, <i>María Elena Pérez López contro Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)</i> .....	54
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-596/14, <i>Ana de Diego Porras contro Ministerio de Defensa</i> ..	55
<b>Lavoro tramite agenzia interinale</b> .....	56
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016, causa C-216/15, <i>Betriebsrat der Rubrlandklinik gGmbH contro Rubrlandklinik gGmbH</i> .....	56
<b>Licenziamenti collettivi</b> .....	56
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-201/15, <i>Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contro Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalis kai Koinonikis Allilengyis</i> .....	56
<b>Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro</b> ...	57
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-548/15, <i>J.J. de Lange contro Staatssecretaris van Financiën</i> ....	57
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-258/15, <i>Gorka Salaberria Sorondo contro Academia Vasca de Policía y Emergencias</i> .....	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-443/15, <i>David L. Parris contro Trinity College Dublin e a.</i> ...	58
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° dicembre 2016, causa C-395/15, <i>Mohamed Daouidi contro Bootes Plus SL e a.</i>	59
Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-539/15, <i>Daniel Bowman contro Pensionsversicherungsanstalt</i> .60	60
<b>Previdenza sociale</b> .....	60
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-269/15, <i>Rijksdienst voor Pensioenen contro Willem Hoogstad</i> .....	60
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-465/14, <i>Raad van</i>	

<i>bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro F. Wieland e H. Rothwangl</i> .....	61	<i>Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravljenje na Natsionalnata agentsia za pribodite</i> .....	69
<b>Tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro</b> .....	62	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-572/15, <i>F. Hoffmann-La Roche, F. Hoffmann-La Roche AG contro Accord Healthcare OÜ</i> .....	70
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-454/15, <i>Jürgen Webb-Sämann contro Christopher Seagon</i> .....	62	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016 C-412/15, <i>TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH contro Finanzamt Kassel II - Hofgeismar</i> .....	70
Area <b>Tributaria</b> .....	63	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-340/15, <i>Christine Nigl e a. contro Finanzamt Waldviertel</i> .....	71
<b>Codice doganale comunitario</b> .....	63	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-24/15, <i>Josef Plöckl contro Finanzamt Schrobenhausen</i> .....	72
Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-547/15, <i>Interservice d.o.o.Koper contro Sándor Horváth</i> .....	63	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-432/15, <i>Odvolací finanční ředitelství contro Pavlína Baštová</i> .....	72
<b>Imposta sul reddito</b> .....	64	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-208/15, <i>Stock '94 Szolgáltató Zrt. contro Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága</i> .....	73
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-478/15, <i>Peter Radgen e Lilian Radgen contro Finanzamt Ettlingen</i> .....	64	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-453/15, <i>Procedimento penale a carico di A et B</i> .....	74
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-464/14, <i>SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA contro Fazenda Pública</i> .....	64	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016, causa C-378/15, <i>Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3</i> .....	74
<b>Imposta sul valore aggiunto</b> .....	68	<b>Normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione delle controllate</b> .....	75
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-400/15, <i>Landkreis Potsdam-Mittelmark contro Finanzamt Brandenburg</i> .....	68	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-593/14, <i>Masco Denmark ApS, Damixa ApS contro Skatteministeriet</i> .....	75
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-518/14, <i>Senatex GmbH contro Finanzamt Hannover-Nord</i> .....	68	<b>Tariffa doganale comune</b> .....	76
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-516/14, <i>Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira</i> .....	68		
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-576/15, <i>ET „Maya Marinova“ contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“</i>			



Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-409/14, <i>Schenker Nemzetközi Szállítványozási és Logisztikai Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága</i> .....	76	<b>Principio di retroattività della legge penale più favorevole</b> .....	81
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016, causa C-91/15, <i>Kawasaki Motors Europe NV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane</i> .....	76	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016, causa C-218/15, <i>Procedimento penale contro Gianpaolo Paoletti e a.</i> ....	81
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-600/15, <i>Staatssecretaris van Financiën contro Lemnis Lighting BV</i> .....	77	<b>Vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato</b> .....	82
Area <b>Penale</b> .....	78	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-221/15, <i>Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV</i> .....	82
<b>Cooperazione giudiziaria in materia penale</b> .....	78	Parte II - <i>Questioni pendenti</i> .....	84
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-439/16 PPU, <i>Procedimento penale a carico di Emil Milev</i> ....	78	Area <b>Civile</b> .....	85
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-554/14, <i>Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov</i> .....	78	<b>Cooperazione giudiziaria in materia civile</b> .....	85
<b>Estradizione</b> .....	79	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 23 novembre 2015 - <i>Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl</i> (causa C-618/15).....	85
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016, causa C-182/15, <i>Aleksei Petrubhin</i> .....	79	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Vilniaus miesto apylinkės teismas</i> (Corte distrettuale della città di Vilnius, Lituania) il 22 settembre 2015 - <i>W e V/X</i> (causa C-499/15) .....	85
<b>Mandato d'arresto europeo</b> .....	80	<b>Danno da prodotto difettoso</b> .....	86
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU, <i>Openbaar Ministerie contro Krzysztof Marek Poltorak</i> .....	80	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 23 novembre 2015 - <i>W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko</i> (causa C-621/15) .....	86
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C 453/16 PPU, <i>Openbaar Ministerie contro Halil Ibrahim Özçelik</i> .....	80	<b>Diritto d'autore e diritti connessi</b> .....	86
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-477/16 PPU, <i>Openbaar Ministerie contro Ruslanas Kovalkovas</i> .....	81	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Handelsgericht Wien</i> (Austria) il 2 dicembre 2015, <i>Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH</i> (causa C-641/15).....	86



Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Najwyższy</i> (Polonia) il 14 luglio 2015 - <i>Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie/ Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie</i> (causa C-367/15).....	86	il 15 dicembre 2015 - <i>Jan Šalplachta</i> (causa C-670/15) .....	90
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Midden-Nederland</i> (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2015 - <i>Stichting Brein/ Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler</i> (causa C-527/15).....	87	<b>Responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali</b> .....	90
<b>Disegni e modelli comunitari</b> .....	88	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hof van beroep te Brussel</i> (Belgio) il 4 gennaio 2016 - <i>Lucio Cesare Aquino/ Stato belga</i> (causa C-3/16).....	90
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 18 gennaio 2016 - <i>Nintendo Co. Ltd/ BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA</i> (causa C-24/16) .....	88	<b>Tutela dei consumatori</b> .....	90
<b>Divieto di discriminazione</b> .....	88	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landgericht Stuttgart</i> (Germania) il 5 novembre 2015 - <i>Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./ comtech GmbH</i> (causa C-568/15) .....	90
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Vestre Landsret</i> (Danimarca) il 14 dicembre 2015 - <i>Jyske Finans A/S/ Ligebehandlingsnavnet, per conto di Ismar Huskic</i> (causa C-668/15).....	88	<b>Trattamento dei dati personali</b> .....	91
<b>Marchio dell'Unione europea</b> .....	89	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Augstākā tiesa</i> (Lettonia) l'8 gennaio 2016 - <i>Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/ Rīgas pašvaldības SLA «Rīgas satiksme»</i> (causa C-13/16).....	91
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 21 dicembre 2015 - <i>W. F. Gözge Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözge/ Verein Bremer Baumwollbörse</i> (causa C-689/15) .....	89	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 - <i>Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/ Banco Popolare - Società Cooperativa</i> (causa C-75/16).....	91
<b>Mercati degli strumenti finanziari</b> .....	89	<b>Visti, asilo, immigrazione</b> .....	92
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesgerichtshof</i> (Germania) il 16 dicembre 2015 - <i>Mohammad Zadeh Khorassani/ Kathrin Pflanz</i> (causa C-678/15) .....	89	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Nejvyšší správní soud</i> (Repubblica ceca) il 7 ottobre 2015 - <i>Policie ČR/ Salab Al Chodor e altri</i> (causa C-528/15).....	92
<b>Patrocinio a spese dello Stato</b> .....	90	<b>Area Lavoro</b> .....	93
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesarbeitsgericht</i> (Germania)		<b>Diritti delle persone con disabilità</b> .....	93
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Varhoven administrativen sad</i> (Bulgaria) il 24 luglio 2015 - <i>Petya Milkova/ Agentsia za privatizatsia i</i>	

<i>sledprivatizatsionen kontrol</i> (causa C-406/15) .....	93	(Paesi Bassi) il 4 dicembre 2015 - <i>X BV/ Staatssecretaris van Financiën</i> (causa C-661/15).....	97
<b>Trasferimento di impresa</b> .....	93	<b>Imposta sul valore aggiunto</b> .....	97
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Arbetsdomstolen</i> (Svezia) il 6 luglio 2015 - <i>Unionen/ Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB</i> (causa C-336/15) .....	93	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour d'appel de Liège</i> (Belgio) il 9 novembre 2015 - <i>Stato belga/Oxygure Belgium S.A.</i> (causa C-573/15).....	97
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesarbeitsgericht</i> (Germania) il 17 dicembre 2015 - <i>Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja</i> (causa C-680/15) .....	94	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság</i> (Ungheria) il 4 novembre 2015 - <i>Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága</i> (causa C-564/15) .....	98
Area <b>Tributaria</b> .....	95	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Varhoven administrativen sad</i> (Bulgaria) il 10 marzo 2016 - <i>Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD</i> (causa C-132/16) .....	98
<b>Accisa applicata al tabacco lavorato</b> ..	95	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Court of Appeal (England &amp; Wales) (Civil Division) (United Kingdom)</i> il 24 dicembre 2015 - <i>Commissioners for Her Majesty's Revenue &amp; Customs/Brockenburst College</i> (causa C-699/15).....	99
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Nejvyšší správní soud</i> (Repubblica ceca) il 30 novembre 2015 - <i>Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel</i> (causa C-638/15) .....	95	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Hessisches Finanzgericht</i> (Germania) il del 6 novembre 2015 - <i>Wallenborn Transports SA /Hauptzollamt Gießen</i> (causa C-571/15).....	99
<b>Agevolazioni tributarie</b> .....	95	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Korkein hallinto-oikeus</i> (Finlandia) il 20 gennaio 2016 - <i>A Oy</i> (causa C-33/16).....	100
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>High Court of Justice of England &amp; Wales (Queen's Bench Division, Administrative Court)</i> (Regno Unito) il 10 febbraio 2016 – <i>Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited / Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i> (causa C- 72/16).....	95	<b>Regime fiscale delle società</b> .....	100
<b>Codice doganale comunitario</b> .....	96	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hof van beroep te Brussel</i> (Belgio) il 19 agosto 2015 - <i>Belgische Staat/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e a.</i> (causa C-448/15) .....	100
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht Baden-Württemberg</i> (Germania) il 17 dicembre 2015 - <i>Ultra- Brug AG /Hauptzollamt Lörrach</i> (causa C- 679/15).....	96		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i>			

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Court of Appeal (England &amp; Wales) (Civil Division)</i> (Regno Unito) il 24 novembre 2015 - <i>The Trustees of the BT Pension Scheme/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i> (causa C-628/15).....	101	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Amsterdam</i> (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 - <i>Openbaar Ministerie/ Daniel Adam Popławski</i> (causa C-579/15).....	108
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>First-tier Tribunal (Tax Chamber)</i> (Regno Unito) il 3 dicembre 2015 - <i>Trustees of the P Panayi Accumulation &amp; Maintenance Settlements/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i> (causa C-646/15).....	102	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Högsta domstolen</i> (Svezia) il 14 marzo 2016 – Procuratore generale / Zenon Robert Akarsar (causa C-148/16) .....	109
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Grondwettelijk Hof</i> (Belgio) il 13 febbraio 2015 - <i>X, altra parte nel procedimento: Ministerraad</i> (causa C-68/15) .....	103	<b>Ne bis in idem</b> .....	109
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Francia) il 6 gennaio 2016 - <i>Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/ Ministre des finances et des comptes publics</i> (causa C-6/16) .....	103	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 maggio 2015 - <i>Procedimento penale a carico di Massimo Orsi</i> (causa C-217/15) .....	109
<b>Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità</b> .....	104	<b>Sanzioni amministrative e penali</b> .....	109
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 3 settembre 2015 - <i>Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/ Hauptzollamt Duisburg</i> (causa C-465/15).....	104	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landesverwaltungsgericht Oberösterreich</i> (Austria) il 18 dicembre 2015 - <i>Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich</i> (causa C-685/15) .....	109
<b>Diritto all'informazione nei procedimenti penali</b> .....	105	Indice cronologico delle decisioni .....	111
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Spetsializiran nakažatelen sad</i> (Bulgaria) il 18 novembre 2015 - <i>Strafverfahren/ Kolev e a.</i> (causa C-612/15) .....	105		
<b>Mandato d'arresto europeo</b> .....	108		

*Presentazione*

Il Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale, che vede la pubblicazione del suo primo numero a cura dell'Ufficio del Massimario e del ruolo e dei Referenti per la formazione decentrata presso la Corte di cassazione, risponde alla fondamentale esigenza di una informazione e quindi di una conoscenza sistematica degli orientamenti della Corte di Lussemburgo nelle materie di interesse della Corte Suprema italiana.

Come da sempre sottolineato dalla Corte di giustizia, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono incaricate di vegliare sull'applicazione e sull'osservanza del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto sono giudici comuni del diritto UE.

Alla Corte di cassazione, vertice della giurisdizione italiana, spetta la definizione dei corretti criteri ermeneutici e il controllo di razionalità dell'opera di selezione della regola effettuata dal giudice di merito, al fine di evitare la deriva della giurisdizione verso l'instabilità del diritto "liquido", in un giusto equilibrio tra la dimensione creativa e plurale del diritto giurisprudenziale e i principi di uniformità e prevedibilità della decisione.

In tale contesto, un ruolo determinante per il corretto esercizio della funzione di legittimità è costituito dalla rete della nomofilachia e dal dialogo fra le Corti Supreme, nazionali ed europee, per rendere coerente il circuito plurilivello della giurisprudenza e fissare comuni standard di tutela dei diritti fondamentali.

Il fenomeno della formazione del "precedente" riveste, perciò, un importante rilievo per il valore della certezza del diritto nei moderni sistemi giuridici, essendosi in parte attenuata la tradizionale divaricazione tra gli ordinamenti processuali di *common law* e quelli di *civil law*, a partire dalle modalità applicative della regola "*stare decisis*". Nel contempo, i rapporti tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte di Strasburgo sono divenuti

sempre più complessi, pure con riguardo alla normativa processuale, a partire dall'efficacia da attribuire alla cosa giudicata.

Con il Notiziario s'intende rendere il dialogo fra le Corti sempre più concreto ed effettivo, nella prospettiva che, oltre agli incontri di formazione diretti ad approfondire tematiche di diritto europeo, la conoscibilità dei relativi orientamenti giurisprudenziali possa favorire un migliore coordinamento tra gli interventi delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, tra loro e con i giudici nazionali, soprattutto con la Corte costituzionale e con i Giudici di ultima istanza (Corte di cassazione e Consiglio di Stato), affinché il risultato complessivo dell'integrazione della normativa – e della giurisprudenza – nazionale con quella comunitaria e della CEDU si traduca effettivamente in un "plus di tutela" dei diritti fondamentali, come auspicato dalla Corte costituzionale (sent. n. 317 del 2009 e ord. n. 31 del 2011).

*Giovanni Canzio*

*Introduzione*

Questa pubblicazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e dei Referenti per la formazione decentrata presso la Corte Suprema di cassazione segue il volume Corte di cassazione e Corti europee del 2014 recante un'ampia rassegna di giurisprudenza di legittimità, redatta dai magistrati dell'Ufficio del Massimario, su tematiche che hanno visto l'intervento di pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Notiziario vuole in particolare monitorare, con periodicità quadrimestrale e secondo un criterio tematico e di maggiore rilevanza, la giurisprudenza della Corte di giustizia unitamente alle ordinanze di rinvio nelle materie del diritto civile, penale, tributario nonché del diritto del lavoro in senso ampio.

La giurisprudenza della Corte di cassazione deve sempre più confrontarsi con quella della Corte di giustizia. È nota, in particolare, la giurisprudenza di quest'ultima che ha riconosciuto la configurabilità della responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado.

Si ha quindi che nel processo di progressiva integrazione nell'Unione Europea la giurisprudenza della Corte di cassazione deve costantemente tener conto di quella della Corte di giustizia, essendo l'ordinamento interno sempre più strutturato come sistema di tutele multilivello, accentuato da ultimo dal rilievo costituzionale della necessaria conformità sia al diritto comunitario sia al diritto internazionale convenzionale *ex art. 117, primo comma, Cost.* Sotto questo profilo rileva in particolare il trattato di Lisbona che da una parte ha inglobato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 6, par. 1, TUE) e d'altra parte ha fatto specifico riferimento ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni

agli Stati membri, che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali (art. 6, par. 3, TUE). Ne è derivato, nel complesso, un sistema stratificato di tutela di diritti protetti ad un livello superiore della normativa primaria, che vede ora intersecarsi un livello costituzionale, uno comunitario - di compatibilità con il "blocco costituzionale comunitario" costituito dal complesso di tutele approntate dal Trattato dell'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali - ed uno internazionale, di compatibilità con i trattati internazionali, quali soprattutto la CEDU e la Carta sociale europea, nonché gli altri trattati in seno al Consiglio d'Europa.

In questo contesto l'esigenza di conoscibilità della giurisprudenza della Corte di giustizia è sempre maggiore, per soddisfare la quale questo Notiziario si presenta come utile strumento di informazione sistematica.

*Giovanni Amoroso*



*Premessa*

I. - Con questa pubblicazione – che si inserisce nel progetto *European Gaius*, approvato dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 13 aprile 2011 e promosso dalla Scuola superiore della magistratura – si intende fornire un'informazione periodica sulle principali questioni formulate in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Questa iniziativa, anche grazie alla importante e preziosa adesione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, autorevolmente illustrata nell'introduzione dal suo Direttore, è stata concepita come ausilio all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte di cassazione, sempre più influenzato dai rapporti con la giurisprudenza europea.

Il Notiziario si compone di due parti principali: le decisioni e le questioni pendenti. Ciascuna parte è stata da noi suddivisa per aree tematiche: civile, lavoro, tributaria e penale.

All'interno delle singole sezioni, invece, le pronunce sono ordinate tenendo conto delle voci di classificazione utilizzate dalla Corte di giustizia.

Per le decisioni sono indicati gli estremi della pronuncia e della questione sollevata, i neretti della Corte, il dispositivo e il link alla decisione e alle conclusioni dell'avvocato generale, ove presenti.

Un indice cronologico delle decisioni completa il lavoro.

L'indice del Notiziario consente la navigazione in ipertesto.

II. - Precedono la raccolta delle decisioni e delle questioni pendenti un testo sul rinvio pregiudiziale e i giudici di ultima istanza, nonché le nuove *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale* (2016/C 439/01), pubblicate sulla gazzetta dell'Ue del 25 novembre 2016.

Il nuovo testo costituisce l'aggiornamento delle raccomandazioni ai giudici nazionali adottate all'indomani dell'entrata in vigore, il 1 novembre 2012, del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia che sostituisce quello del 19 giugno 1999, modificato il 24 maggio 2011.

Fondate sull'esperienza acquisita nell'attuazione di tale regolamento e sulla giurisprudenza più recente, le raccomandazioni mirano a rammentare le caratteristiche essenziali del procedimento pregiudiziale e a fornire ai giudici che adiscono la Corte in via pregiudiziale tutte le indicazioni pratiche necessarie affinché quest'ultima possa statuire utilmente sulle questioni proposte.

Le raccomandazioni tengono conto delle disposizioni di maggior dettaglio in tema di rinvio pregiudiziale di cui al titolo III del nuovo regolamento di procedura della Corte (artt. 93-118).

*Lucia Tria e Gianluca Grasso*

## Il rinvio pregiudiziale e i giudici di ultima istanza: collaborazione e dialogo con la Corte di giustizia

1. - Il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE), che consente ai giudici nazionali di interrogare la Corte di giustizia sulla **interpretazione** o sulla **validità** del diritto europeo, è un meccanismo fondamentale per assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri. L'esistenza di divergenze tra i giudici degli Stati membri sulla validità degli atti dell'Unione potrebbe compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico europeo e attentare alla fondamentale esigenza della certezza del diritto.

Il procedimento pregiudiziale, dunque, realizza una cooperazione diretta tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, grazie alla quale la Corte fornisce ai giudici degli Stati membri gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (Corte giust., 27 febbraio 2014, causa C-470/12, *Pohotovost'*, punto 30) o si pronuncia direttamente sulla validità degli atti dell'UE (Corte giust., 6 luglio 2000, causa C-402/98, *ATB e a.*).

La Corte di giustizia ha pubblicato delle Raccomandazioni rivolte all'attenzione delle giurisdizioni nazionali (che vengono riportate alle pagine 22 e ss. nella loro ultima edizione del 2016), che, pur essendo sprovviste di valore obbligatorio, tuttavia integrano il Regolamento di procedura della Corte, con lo scopo di orientare le giurisdizioni degli Stati membri in merito all'opportunità di procedere a un rinvio pregiudiziale e di fornire loro indicazioni pratiche in merito alla forma e agli effetti di un simile rinvio.

2. - In merito ai caratteri generali dell'istituto, la stessa Corte di giustizia ha chiarito che tutte le giurisdizioni nazionali **devono obbligatoriamente** rivolgere alla Corte una richiesta di decisione pregiudiziale nel momento in cui abbiano dei **dubbi sulla**

**validità di un atto** che emana da un'istituzione, da un organo o da un organismo dell'Unione. In particolare il **giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale** di diritto interno ha l'obbligo di adire la Corte di giustizia con una questione relativa alla validità di disposizioni di un regolamento anche nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato invalide corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento (vedi, per tutte: Grande Sezione, sentenza 6 dicembre 2005, C-461/03, *Gaston Schul Douane-expéditeur BV*).

Viceversa il **rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo** – che consiste nell'adire la Corte se nutrono dubbi sull'interpretazione di una disposizione europea di rango primario o secondario – ha, di regola, carattere **facoltativo**, in termini che si preciseranno.

A proposito di tale ultimo tipo di rinvio, nella sentenza 11 settembre 2014, causa C-112/13 *A c. B e altri* (spec. punto 46), la Corte di giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i giudici ordinari d'appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all'articolo 47 della Carta UE (che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, ed è principio generale del diritto dell'Unione, pur con i limiti di efficacia propri della Carta; sul punto, vedi, di recente: Corte giust., Grande Sezione, sentenza 6 ottobre 2015, causa C-650/13, *Delvigne* e ordinanza 23 aprile 2015, causa *Commissione/Vanbreda Risk & Benefits*), siano liberi:

a) di **sottoporre alla Corte di giustizia**, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;

b) di adottare qualsiasi **misura necessaria** per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione,



c) di **disapplicare**, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell'Unione.

Nella stessa sentenza *A c. B e altri* cit. è stato soggiunto, invece, che si pone in contrasto con il diritto UE una normativa nazionale in base alla quale i suindicati giudici ordinari **sono obbligati ad adire, nel corso del procedimento, la Corte costituzionale** con una domanda di annullamento *erga omnes* della legge, anziché limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatta procedura abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari – tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l'esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda – di esercitare la loro facoltà o di adempiere al loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali.

3. - Come e si è detto mentre l'utilizzazione del **rinvio pregiudiziale c.d. di validità** è sempre obbligatoria (e lo è in modo "rafforzato" per i giudici di ultima istanza, con riguardo ai regolamenti), l'utilizzazione del **rinvio pregiudiziale c.d. di interpretazione** è, come regola generale, **facoltativa**. Tale regola vale però soltanto per i giudici nazionali avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Per i giudici di **ultima istanza**, invece, l'utilizzazione stessa è **obbligatoria**, anche se tale obbligatorietà, **non è assoluta**, ma relativa.

Infatti, come chiarito dalla stessa consolidata Corte di giustizia (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *Cilfit*), essa deve essere intesa nel senso che il **giudice di ultima istanza** in presenza di una questione di diritto della UE deve adempiere il suo obbligo di rinvio, soltanto dopo aver constatato "alternativamente", che:

1) la suddetta questione esegetica è rilevante ai fini della decisione del caso concreto;

2) la disposizione di diritto UE di cui è causa non ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della CGUE;

3) la soluzione della questione non è ricavabile «*da una costante giurisprudenza della Corte che, indipendentemente, dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolve il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di stretta identità fra le materie del contendere*»;

4) la corretta applicazione del diritto europeo non è tale da imporsi «*con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata*», con l'avvertenza che la configurabilità di tale ultima eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza (vedi Corte giust., 17 maggio de 2001, causa C-340/99, *TNT Traco*, punto 35; 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*, punto 118; 4 giugno 2002, causa C-99/00, *Kenny Roland Lyckeskog*).

La decisione di rimettere la questione pregiudiziale, pur potendo essere avanzata e richiesta da una delle parti del giudizio, spetta unicamente al giudice nazionale essendo il procedimento estraneo a ogni iniziativa delle parti (Corte giust., 16 dicembre 2008, causa C-210/06, *Cartesio*, punto 90; 21 luglio 2011, causa C-104/10, *Kelly*, punto 62; 18 luglio 2013, causa C-136/12, *Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato*, punto 28) e non costituendo un mezzo di ricorso a disposizione delle parti di una controversia dinanzi al giudice nazionale (Corte giust., ord. 3 luglio 2014, causa C-19/14, *Talasca*, punto 22).

Parimenti spettano al giudice nazionale la determinazione e la formulazione delle questioni e le parti in causa non possono modificarne il tenore (Corte giust., 15.6.1972, causa 5/72, *Grassi*, punto 4, 21 marzo 1996, causa C-297/94, *Briyère e a.*, punto 19; 6 marzo 2003, causa C-466/00, *Kaba*, punto 40; 14 aprile 2011, cause C-42/10, C-45/10 e C-57/10, *Vlaamse Dierenartsenvereniging e Janssens*, punto 43; 21 dicembre 2011, causa C-316/10, *Danske Svineproducenter*, punto 32; 18 luglio 2013, causa C-136/12, *Consiglio nazionale dei geologi e Autorità*

*garante della concorrenza e del mercato*, punto 29), pur essendo il giudice libero di invitare le parti a suggerire formulazioni che possano essere utilizzate nella redazione dei quesiti pregiudiziali (Corte giust., 21 luglio 2011, causa C-104/10, *Kelly*, punto 65).

Non è sufficiente quindi che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d'interpretazione del diritto UE perché l'organo giurisdizionale interessato – anche se di ultima istanza – sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi dell'art. 267 TFUE (Corte giust., 10 gennaio 2006, causa C-344/04, *LATA e ELFAA*, punto 28; 1 marzo 2012, causa C-484/10, *Ascafor e Asidac*, punto 33; ord. 18 aprile 13, causa C-368/12, *Adiamix*, punto 17; ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, *Mlamali*, punto 23).

Così come l'articolo 267 TFUE non costituisce un mezzo di ricorso a disposizione delle parti di una controversia dinanzi al giudice nazionale, analogamente contro il provvedimento del giudice nazionale che neghi il rinvio pregiudiziale non è ammessa impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, rientrando la decisione di sottoporre la domanda pregiudiziale nelle competenze del giudice nazionale. La questione può essere sempre riproposta nel corso del giudizio principale e in sede di impugnazione nell'ambito degli strumenti riconosciuti dall'ordinamento interno per contestare l'esito della pronuncia.

Resta salva la possibilità di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in caso di violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (cfr. § 5).

4. - In altre parole, ai fini del giudizio di ultima istanza, il regime della richiesta di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo è analogo a quello della **prospettazione di una questione di legittimità costituzionale**, per il quale, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera critica della pronuncia impugnata, per la ritenuta irrilevanza ovvero manifesta infondatezza della sollevata

questione di legittimità costituzionale, giacché la questione di costituzionalità di una norma per un verso non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, e per l'altro verso può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (vedi, per tutte: Cass. 10 ottobre 1985, n. 4931; Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 20 aprile 2015, n. 7980).

5. - Il giudice di ultima istanza che non effettui il rinvio – ritendendo che sussistano i requisiti indicati dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia a partire da Corte giust., 6 ottobre 1982, causa C-283/81, *Cilfit* cit.– deve motivare la sua decisione.

In particolare, il mancato rinvio da parte del giudice di ultima istanza richiede, in base alla CEDU, che la decisione di rigetto sia **congruamente motivata** in riferimento a quella tra le quattro ipotesi che, secondo la giurisprudenza *Cilfit*, consentono al giudice anche di ultima istanza di non effettuare il rinvio c.d. interpretativo.

Se una simile motivazione – di norma, esplicita – manchi sussiste una violazione dell'**art. 6 della CEDU**, come tale rilevabile dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 20 settembre 2011, *Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio*; 10 aprile 2012, *Vergaumen c. Belgio*; 8 aprile 2014, *Dhabbi c. Italia*).

Va peraltro segnalato che, di recente, nella sentenza 8 settembre 2015, *Wind Telecomunicazioni S.p.a. c. Italia* la Corte EDU ha dato rilievo nel caso di specie a una motivazione implicita del rigetto della richiesta di rinvio sotto il profilo della questione non pertinente, pur precisando che sarebbe stato preferibile che la Corte di cassazione avesse chiarito le linee del suo ragionamento rispetto al rigetto della domanda di rinvio pregiudiziale della ricorrente.

L'obbligo di motivazione adeguata, come conseguenza del diritto a un equo processo non è sancito soltanto dall'art. 6 della CEDU, ma anche dall'**art. 47, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali della UE**, letto insieme con l'**art. 52, par. 3, della Carta** stessa, in base al quale, laddove la Carta prevede diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi debbono essere uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.

La stessa Corte di giustizia, al riguardo, ha affermato che la garanzia dell'obbligo di motivazione è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della UE la quale ha lo stesso valore dei trattati per le autorità giurisdizionali degli Stati membri (6 settembre 2012, causa C-619/10, *Trade agency Ltd*, punto 52).

6. - L'obbligo del rinvio pregiudiziale, come affermato dalla Corte di giustizia (10 luglio 2014, causa C-213/13, *Impresa Pizzarotti & C. SpA*), comporta, fra l'altro, che il giudice di ultima istanza, nell'ipotesi in cui il suo giudizio sia condizionato da una **precedente pronuncia interna divenuta definitiva** ed emanata senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE, debba valutare quale sia la strada da percorrere tra le seguenti due possibili:

a) **completare la cosa giudicata** costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell'Unione, sul rilievo secondo cui il diritto della UE, benché non contenga una propria disciplina sulle modalità di attuazione del principio di intangibilità del giudicato (disciplina che rientra nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri), tuttavia non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (vedi, in tal senso, Corte giust., 1 giugno 1999, *Eco Swiss*, causa C-126/97, punti 46 e 47; 17 marzo 2006, causa C-234/04, *Kapferer*, punti 20 e 21; 3 settembre 2009, causa C-2/08,

*Fallimento Olimpiclub*, punti 22 e 23; 9 ottobre 2009, causa C 40/08, *Asturcom Telecomunicaciones*, punti da 35 a 37, nonché 22 dicembre 2010, causa C-507/08, *Commissione/Slovacchia*, punti 59 e 60). Il **principio dell'intangibilità del giudicato** riveste grande importanza sia nell'ordinamento giuridico della UE sia negli ordinamenti giuridici nazionali, in quanto, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze causa C-234/04, *Kapferer*, cit. punto 20; 29 giugno 2010, causa C-526/08, *Grande Sezione, Commissione/Lussemburgo*, punto 26, e 29 marzo 2011, *Grande Sezione, causa C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione*, punto 123);

b) **ritornare sulla precedente decisione**, per tener conto dell'interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte di giustizia, nel caso in cui sia possibile dare luogo a quel che si chiama *giudicato a formazione progressiva*.

7. - In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia per l'insorgere della responsabilità di uno Stato a causa di una violazione del diritto comunitario **è indifferente quale organo** di uno Stato membro debba rispondere di tale violazione perché tutti gli organi dello Stato sono tenuti, nell'espletamento dei loro compiti, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal diritto comunitario e idonee a disciplinare direttamente la situazione dei singoli (vedi, per tutte: sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du pêcheur e Factortame* punto 34).

Infatti, il **principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli** da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (Corte giust., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90, C-9/90, *Francovich e a.*, punto 35; *Brasserie du pêcheur e Factortame*, cit., punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, *British*

*Telecommunications*, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, *Hedley Lomas*, punto 24; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, *Dillenkofer e a.*, punto 20; 2 aprile 1998, causa C-127/95, *Norbrook Laboratories*, punto 106; 4 luglio 2000, causa C-424/97, *Haim*, punto 26 e *Köbler* cit., punto 30).

8. - Il suddetto principio, pertanto, è applicabile anche nel caso in cui il comportamento asseritamente contrario al diritto dell'Unione sia costituito dalla **sentenza di un organo giurisdizionale supremo** (di ultima istanza) di uno Stato membro, senza che questo determini una violazione del fondamentale **principio dell'autorità della cosa definitivamente giudicata** la cui importanza non può certamente essere contestata, in quanto al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (vedi sentenze 1 giugno 1999, causa C-126/97, *Eco Swiss*, punto 46 e *Köbler* cit., punti 38-40).

Neppure è prospettabile un vulnus all'**indipendenza dell'organo giurisdizionale** di ultimo grado, perché il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del giudice, ma quella dello Stato e certamente la previsione di una simile responsabilità per decisioni giurisdizionali incompatibili con il diritto comunitario non può comportare rischi particolari di rimettere in discussione l'indipendenza dei giudici (vedi sentenza *Köbler* cit., punto 42).

Peraltro perché sia configurabile l'**obbligo di uno Stato membro a risarcire i danni** causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, è necessaria la presenza di **tre condizioni**, vale a dire: a) la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; b) si deve trattare di una violazione grave e manifesta; c) deve esistere un nesso causale

diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (vedi: sentenze *Haim*, cit., punto 36 e *Köbler*, cit., punto 52).

Lo stesso vale per la responsabilità dello Stato per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che viola una norma di diritto comunitario.

Tali tre condizioni sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a **condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale** (vedi sentenza *Brasserie du pêcheur e Factortame*, cit., punto 66).

Il diritto al risarcimento trova direttamente il suo fondamento nel diritto dell'Unione nel caso in cui queste condizioni siano soddisfatte, ma è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo **Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato**, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (sentenze *Francoovich e a.*, cit., punti 41-43, e *Norbrook Laboratories*, cit., punto 111).

In applicazione di tali principi la Corte ha escluso che una decisione della *Verwaltungsgerichtshof* (organo giurisdizionale di ultima istanza austriaco) avesse dato luogo ad una violazione del diritto comunitario, non avendo riscontrato il **carattere manifesto della violazione** stessa, che è richiesto affinché sussista, in forza del diritto comunitario, la responsabilità di uno Stato membro a causa di una decisione di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado (vedi sentenza *Köbler* cit.).

Il **carattere manifesto della violazione** si valuta alla luce di un certo numero di criteri, come il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile dell'errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell'organo



giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del Trattato.

Tale **carattere è presunto**, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene **ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte nella materia che viene in considerazione** (vedi sentenza *Köbler*, cit., punti 53-56 e sentenza *Brasserie du pêcheur e Factortame*, cit., punto 57).

9. - In applicazione di tali ultimi principi nel caso **Traghetti del Mediterraneo** (sentenza del 13 giugno 2006, causa C-173/03, *Soc. Traghetti del Mediterraneo c. Governo Italia*) la Corte, invece, ha rinvenuto la sussistenza di un – eccezionale – caso di violazione manifesta del diritto vigente, idonea a far nascere la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.

Si tratta di un **caso del tutto particolare** – rimasto isolato nell'ambito sia della giurisprudenza della Corte di giustizia sia di quella nazionale – che è caratterizzato dalla presenza di una sentenza della Corte di cassazione che aveva affermato che una sovvenzione concessa dallo Stato a una impresa marittima era compatibile con gli artt. 90 e 92 nonché con gli artt. 85 e 86 in tema di concorrenza TCE (oggi rispettivamente articoli 110 e 112 del TFUE e 105 e 106 sempre del TFUE) e non aveva effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sull'assunto secondo cui la confermata decisione sul punto della Corte di appello fosse conforme alla giurisprudenza comunitaria in materia.

Tali statuizioni, invece, erano il frutto di una **interpretazione manifestamente errata** delle norme del Trattato in materia di concorrenza e di aiuti di stato nonché della disciplina del rinvio pregiudiziale, non ricorrendo, nella specie, il presupposto della esistenza in materia di una costante giurisprudenza comunitaria avente il suddetto contenuto.

Nella sentenza, la Corte di giustizia ha tenuto a sottolineare che la responsabilità dello Stato non può sorgere per il solo motivo che

una violazione del diritto dell'UE sia imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado e risulti dall'interpretazione delle norme di diritto effettuata da tale organo giurisdizionale (vedi, sentenza *Soc. Traghetti del Mediterraneo*, cit., punto 33), ma ha anche precisato che se la responsabilità dello Stato fosse esclusa in maniera assoluta, a seguito delle valutazioni operate su determinati fatti da un organo giurisdizionale, i singoli interessati non beneficerebbero di alcuna **protezione giurisdizionale** soprattutto nel caso in cui sia un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado a commettere un errore manifesto nel controllo delle operazioni di qualificazione giuridica dei fatti, sulla base del diritto vigente (vedi sentenze *Köbler*, cit., punti 53-55 e *Soc. Traghetti del Mediterraneo c. Governo Italia*, cit., punto 32).

La Corte, quindi, ha concluso nel senso che: 1) il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che **escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro** per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale; 2) il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità **ai soli casi di dolo o colpa grave** del giudice, ove una tale limitazione possa portare ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, *Köbler*.

Nella successiva **sentenza 24 novembre 2011, causa C-379/10, Commissione UE c. Governo Italia** la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso con il quale la Commissione deduceva che stante l'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/1988, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in considerazione del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto

dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado, rilevando che le menzionate disposizioni della legge n. 117/1988, erano già state esaminate da parte della Corte nella citata sentenza *Traghetti del Mediterraneo* e considerate incompatibili con la giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado, in particolare con la sentenza *Köbler*.

Di conseguenza, la Corte di giustizia ha stabilito che la **Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti** in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado: 1) **escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano** per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo; 2) **limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave**, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati.

In risposta alle sentenze della Corte di giustizia *Soc. Traghetti del Mediterraneo c. Governo Italia* cit. e *Commissione UE c. Governo Italia* il nostro legislatore ha scelto di intervenire non con una legge sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'UE, ma con la **modifica della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati**.

La **legge 27 febbraio 2015 n. 18** ha così novellato in più punti la legge 13 aprile 1988 n. 117, riscrivendo le ipotesi di responsabilità per colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, e aggiungendo il comma 3 *bis* con riguardo alla violazione manifesta della legge e del diritto dell'UE, ove si prescrive che in questi casi «*si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosseranza. In caso di violazione*

*manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea*».

*Lucia Tria e Gianluca Grasso*

## **Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (2016/C 439/01)**

### **Introduzione**

1. Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea. Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione.
2. Il procedimento pregiudiziale si basa su una stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Al fine di assicurare la piena efficacia di tale procedimento, appare necessario ricordarne le caratteristiche essenziali e fornire alcune precisazioni dirette a chiarire le disposizioni del regolamento di procedura per quanto riguarda, in particolare, l'autore e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché la forma e il contenuto di tale domanda. Dette precisazioni - applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale (I) - sono completate da disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che necessitano di particolare celerità (II) e da un allegato riepilogativo degli elementi essenziali di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale.

### **I. Disposizioni applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale**

#### **L'autore della domanda di pronuncia pregiudiziale**

3. La competenza della Corte a statuire in via

pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte. Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice - e a lui solo - valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

4. La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell'Unione; a tale riguardo la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.
5. I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto (cfr. articolo 267, secondo comma, TFUE). Un rinvio pregiudiziale può, segnatamente, risultare particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito.
6. Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. articolo 267, terzo comma, TFUE), salvo



qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio.

7. Peraltro, da una giurisprudenza costante discende che, mentre i giudici nazionali hanno la facoltà di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, spetta viceversa esclusivamente alla Corte dichiarare invalido tale atto. Allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, il giudice di uno Stato membro deve quindi rivolgersi alla Corte indicando i motivi per cui ritiene che detto atto possa essere viziato da invalidità.

### **L'oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale**

8. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale.
9. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile nel procedimento principale. A tale riguardo è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie.
10. Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre ricordare che in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell'Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la

Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per sé, tale competenza.

11. Infine, se è vero che per rendere la propria decisione la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di diritto e di fatto della controversia principale, come definito dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, essa non applica direttamente il diritto dell'Unione a tale controversia. Quando si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, la Corte cerca di dare una risposta utile per la definizione della controversia principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione.

### **Il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale**

12. Un giudice nazionale può indirizzare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale non appena constatati che una pronuncia relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione è necessaria ai fini della decisione che esso deve emanare. Detto giudice si trova, infatti, nella posizione migliore per valutare in quale fase del procedimento occorra formulare tale domanda.
13. Dal momento che, tuttavia, tale domanda servirà da base per il procedimento che si svolgerà dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre di tutti gli elementi che le consentano sia di verificare la propria competenza a rispondere alle questioni poste, sia di fornire, in caso affermativo, una risposta utile a tali questioni, è necessario che la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente

precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia può anche risultare auspicabile che il rinvio venga effettuato in esito a un contraddittorio tra le parti.

### **Forma e contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale**

14. La domanda di pronuncia pregiudiziale può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali, ma occorre tenere presente che tale domanda serve da base per il procedimento dinanzi alla Corte e che essa viene notificata a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della Corte (in prosieguo: lo «statuto») e, in particolare, a tutti gli Stati membri, allo scopo di ricevere le loro eventuali osservazioni. La conseguente necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede pertanto, da parte del giudice del rinvio, una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui. Come dimostra l'esperienza, una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre in maniera adeguata il contesto di diritto e di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

15. Il contenuto di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale è stabilito dall'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ed è riepilogato nell'allegato del presente documento. Oltre al testo stesso delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:

- un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali;
- il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia, nonché

- l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

In assenza di uno o più degli elementi che precedono, la Corte può essere indotta a dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.

16. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e indicare con precisione le disposizioni del diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione o di cui è messa in discussione la validità. La domanda contiene, se del caso, una breve esposizione degli argomenti rilevanti delle parti del procedimento principale. In tale contesto è utile ricordare che viene tradotta soltanto la domanda di pronuncia pregiudiziale, e non gli eventuali allegati di tale domanda.

17. Il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell'ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d'urgenza.

18. Infine, le questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.

19. Per facilitarne la lettura, è essenziale che la domanda di pronuncia pregiudiziale giunga dattilografata alla Corte e che le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio siano

numerati.

20. La domanda di pronuncia pregiudiziale, che dev'essere datata e firmata, è trasmessa alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo. Tale domanda dev'essere accompagnata da tutti i documenti pertinenti e, in particolare, dalle coordinate precise delle parti del procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, nonché dal fascicolo del procedimento principale o da una copia del medesimo. Tale fascicolo (o una sua copia) verrà conservato per tutta la durata del procedimento nella cancelleria, presso la quale, salvo indicazioni contrarie del giudice del rinvio, potrà essere consultato dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
21. Nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ad occultare determinati dati oppure a coprire con l'anonimato una o più persone o enti coinvolti nel procedimento principale.
22. Dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte può anch'essa coprire con l'anonimato dette persone o enti, d'ufficio o su richiesta del giudice del rinvio o di una parte del procedimento principale. Per garantire la sua efficacia, una richiesta siffatta dev'essere tuttavia formulata in una fase quanto più anticipata possibile del procedimento e, comunque, prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione relativa alla causa in questione e della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, che avviene, di norma, circa un mese dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale. A causa dell'impiego crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, coprire con

l'anonimato eventuali dati dopo detta pubblicazione e detta notifica può infatti non avere più alcuna utilità pratica.

### **L'interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale**

23. Sebbene il giudice nazionale rimanga competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito di un rinvio per esame di validità, il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta tuttavia la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.
24. Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest'ultima non venga ritirata, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all'effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Poiché il procedimento pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti, composizione amichevole della controversia o altro incidente che comporti l'estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte dell'eventuale adozione di una decisione resa nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
25. Nell'interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l'effetto utile, occorre tuttavia che tali informazioni siano comunicate alla Corte nel più breve tempo possibile. Si richiama peraltro l'attenzione dei giudici nazionali sul fatto che il ritiro di una domanda di pronuncia pregiudiziale può incidere sulla gestione di procedimenti (o di

serie di procedimenti) simili da parte del giudice del rinvio. Quando l'esito di più procedimenti pendenti dinanzi a quest'ultimo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni poste dal giudice del rinvio, può essere opportuno che esso riunisca tali procedimenti nella domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di consentire alla Corte di rispondere alle questioni poste nonostante l'eventuale estinzione di uno o più procedimenti.

### **Spese e gratuito patrocinio**

26. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest'ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio; spetta a quest'ultimo statuire a tale riguardo.
27. In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale e qualora le norme nazionali lo consentano, il giudice del rinvio può concedere a tale parte il beneficio del gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare di rappresentanza, che essa deve sostenere dinanzi alla Corte. Quest'ultima può anch'essa concedere un tale beneficio qualora la parte in questione non fruisca già di un sussidio a livello nazionale o qualora lo stesso non copra - o copra solo in parte - le spese sostenute dinanzi alla Corte.

### **Comunicazioni tra la Corte e il giudice nazionale**

28. Per tutta la durata del procedimento, la cancelleria della Corte resta in contatto con il giudice del rinvio, al quale trasmette copia di tutti gli atti di procedura nonché, eventualmente, le domande di precisazioni o di chiarimenti ritenuti necessari per rispondere in modo utile alle questioni poste da tale giudice.
29. Al termine del procedimento la cancelleria trasmette la decisione della Corte al giudice del rinvio, che è invitato a informare la Corte del seguito riservato a tale decisione nel procedimento principale e a comunicarle la decisione che chiude quest'ultimo

procedimento.

### **II. Disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che richiedono particolare celerità**

30. Alle condizioni previste dall'articolo 23 *bis* dello statuto nonché dagli articoli da 105 a 114 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere trattato, in presenza di determinate circostanze, con procedimento accelerato o con procedimento d'urgenza. L'attuazione di tali procedimenti è decisa dalla Corte su presentazione, da parte del giudice del rinvio, di una domanda debitamente motivata che espone le circostanze, di diritto o di fatto, che giustificano l'applicazione di tale/i procedimento/i oppure, a titolo eccezionale, d'ufficio, ove ciò appaia indispensabile in base alla natura o alle circostanze specifiche della causa.

### **Le condizioni di applicazione del procedimento accelerato e del procedimento d'urgenza**

31. Ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere dunque sottoposto a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento. Dato che questo procedimento impone vincoli rilevanti a tutti i partecipanti al medesimo e, in particolare, al complesso degli Stati membri invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini molto più brevi di quelli ordinari, la sua applicazione dev'essere richiesta solo in circostanze particolari, che giustifichino una rapida pronuncia della Corte sulle questioni proposte. Secondo una giurisprudenza costante, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non costituisce, in quanto tale, una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato.
32. Questo criterio deve valere a maggior



ragione per il procedimento pregiudiziale d'urgenza, disciplinato dall'articolo 107 del regolamento di procedura. Tale procedimento, che si applica esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impone infatti vincoli ancora più rigidi ai partecipanti poiché limita il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, l'applicazione di questo procedimento dev'essere richiesta solo in circostanze in cui sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sulle questioni proposte dal giudice del rinvio nel più breve tempo possibile.

33. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente circostanze di tal genere, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme del diritto dell'Unione che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, può essere opportuno che un giudice nazionale decida di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza, ad esempio, nel caso, di cui all'articolo 267, quarto comma, TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la risposta data alla questione sollevata sia determinante per valutare la posizione giuridica di tale persona oppure in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli nella prima infanzia, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell'Unione dipenda dalla risposta data alla questione pregiudiziale.

#### **La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza**

34. Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato o il procedimento pregiudiziale d'urgenza, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento

ordinario. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio deve inoltre precisare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte. Tale precisazione agevola infatti la presa di posizione delle parti del procedimento principale e degli altri interessati che partecipano al procedimento e contribuisce pertanto alla celerità del procedimento.

35. La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza deve, in ogni caso, essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo richiede un trattamento specifico. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie e ad inserire nella sua domanda un richiamo al pertinente articolo del regolamento di procedura (l'articolo 105, sul procedimento accelerato, oppure l'articolo 107, sul procedimento d'urgenza). Questo richiamo deve comparire in un punto chiaramente identificabile della sua decisione di rinvio (ad esempio, nell'intestazione o con un atto giudiziario distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione di detta domanda.
36. Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d'urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

#### **Comunicazioni tra la Corte, il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale**

37. Per accelerare e agevolare le comunicazioni con il giudice del rinvio e con le parti del procedimento principale, il giudice che presenta una domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza è pregato di indicare l'indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il numero di telefax, utilizzabili dalla Corte, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed

eventualmente i numeri di telefax, dei rappresentanti delle parti in causa.

38. Una copia della decisione di rinvio firmata, unitamente alla domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza, può essere previamente spedita alla Corte per posta elettronica (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o per telefax (+ 352 43 37 66). La trattazione del rinvio e della domanda potrà iniziare sin dal ricevimento di tale copia. L'originale di tali documenti dev'essere tuttavia trasmesso alla cancelleria della Corte nel più breve tempo possibile.

---

<sup>(1)</sup> GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1.

---

## ALLEGATO

### **Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale**

#### ***1. Il giudice del rinvio***

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l'indicazione precisa del giudice del rinvio e, eventualmente, della sezione o del collegio giudicante all'origine del rinvio e menzionare le coordinate complete di tale organo giurisdizionale, al fine di agevolare i successivi contatti tra quest'ultimo e la Corte di giustizia.

#### ***2. Le parti del procedimento principale e i loro rappresentanti***

L'indicazione del giudice del rinvio è seguita da quella delle parti del procedimento principale e, se del caso, delle persone che le rappresentano dinanzi al giudice. Tali indicazioni devono essere il più complete possibile e contenere in particolare, nella decisione di rinvio o nella relativa lettera di accompagnamento, l'indirizzo postale esatto delle persone di cui trattasi, il loro numero di telefono o il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, se disponibile.

Si richiama l'attenzione dei giudici nazionali sull'articolo 95 del regolamento di procedura

della Corte e sui punti 21 e 22 delle presenti raccomandazioni. Qualora lo ritenga necessario, il giudice del rinvio deve procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ad occultare determinati nomi o dati, o a trasmettere, oltre alla domanda di pronuncia pregiudiziale integrale, una versione di tale domanda nella quale detti nomi o dati sono coperti con l'anonimato, versione che servirà da base per il procedimento dinanzi alla Corte.

#### ***3. L'oggetto del procedimento principale e i fatti pertinenti***

Il giudice del rinvio descrive sinteticamente l'oggetto del procedimento principale nonché i fatti pertinenti, come accertati o riconosciuti da tale giudice.

#### ***4. Le disposizioni giuridiche pertinenti***

La domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare, in maniera precisa, le disposizioni nazionali applicabili ai fatti del procedimento principale, ivi comprese, se del caso, le pertinenti decisioni giurisprudenziali, nonché le disposizioni del diritto dell'Unione di cui si richiede l'interpretazione o di cui si contesta la validità. Tali menzioni devono essere complete e contenere il titolo e i riferimenti esatti delle disposizioni di cui trattasi, nonché i relativi estremi di pubblicazione. Per quanto possibile, le citazioni della giurisprudenza, nazionale o europea, riporteranno inoltre il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione interessata.

#### ***5. La motivazione del rinvio***

La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile al procedimento principale. Il giudice del rinvio deve pertanto esporre i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione e il collegamento che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Se lo ritiene utile

alla comprensione della causa, il giudice del rinvio può riportare in questa sede gli argomenti delle parti a tale riguardo.

### **6. Le questioni pregiudiziali**

Il giudice del rinvio espone, in maniera chiara e distinta, le questioni che sottopone alla Corte in via pregiudiziale. Tali questioni devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa inoltre sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte in via pregiudiziale.

### **7. Eventuale necessità di un trattamento specifico**

Da ultimo, qualora il giudice del rinvio ritenga che la domanda che sottopone alla Corte richieda un trattamento specifico, sia per quanto riguarda la necessità di mantenere l'anonimato delle persone interessate dal procedimento principale sia per quanto concerne l'eventuale celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte, le ragioni che depongono a favore di tale trattamento devono essere esposte in maniera circostanziata nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, nella lettera che l'accompagna.

### **Gli aspetti formali della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere presentate in modo tale da

agevolarne il successivo trattamento elettronico da parte della Corte e, in particolare, in modo tale da consentirne la scansione e praticare il riconoscimento ottico dei caratteri. A tal fine:

- le domande sono dattilografate, su carta bianca, senza righe, di formato A 4,
- i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le eventuali note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina), e
- tutte le pagine della domanda, nonché i paragrafi che essa contiene, sono numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente.

La domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere datata e firmata. Essa è trasmessa mediante plico raccomandato, unitamente al fascicolo del procedimento principale, alla cancelleria della Corte di giustizia, Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo.

In caso di domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza, si raccomanda di spedire previamente una copia firmata della domanda di pronuncia pregiudiziale per posta elettronica (ECJ-Registry@curia.europa.eu) o per telefax (+ 352 43 37 66) e di trasmettere successivamente l'originale di tale domanda per posta.



# Parte I - *Decisioni*

## Area Civile

### **Assicurazione. Circolazione di autoveicoli**

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-558/15, *Alberto José Vieira de Azevedo e a. contro CED Portugal Unipessoal, Lda e Instituto de Seguros de Portugal - Fundo de Garantia Automóvel*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Tribunal da Relação do Porto* (Corte d'appello di Porto, Portogallo)

**Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2000/26/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Impresa di assicurazione – Mandatario per la liquidazione dei sinistri – Poteri sufficienti di rappresentanza – Citazione in giudizio**

L'articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186267&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791378#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 19 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184623&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798924#ctx1>

\*\*\*

### **Cittadinanza dell'Unione**

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-304/14, *Secretary of State for the Home Department contro CS*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London* [tribunale superiore (sezione immigrazione e asilo), Regno Unito]

**Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell'Unione – Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore – Decisione di allontanamento del genitore che comporta l'allontanamento indiretto del minore**

L'articolo 20 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l'espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno

Stato terzo, di un cittadino di quest'ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l'espulsione dell'interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell'Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell'Unione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183271&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 4 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CC0165&lang1=it&type=TXT&ancre=>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-165/14, *Alfredo Rendón Marín contro Administración del Estado*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Tribunal Supremo* (Corte di cassazione, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l'affidamento**

**esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell'Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l'obbligo per i figli di lasciare il territorio dell'Unione**

L'articolo 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante.

L'articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell'Unione, dei quali ha l'affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183270&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 4 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=174103&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

\*\*\*

### **Contratto di conto corrente, clausola di garanzia finanziaria**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-156/15, "*Private Equity Insurance Group*" *SLA* contro "*Swedbank*" *AS*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Augstākās tiesas Civillietu departaments* (Corte suprema, sezione civile, Lettonia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2002/47/CE – Campo di applicazione – Nozioni di “garanzia finanziaria”, di “obbligazioni finanziarie garantite” e di “fornitura” di una garanzia finanziaria – Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l'avvio di una procedura di insolvenza – Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignorativa**

La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignorativa per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall'avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell'avvio di detta procedura o vi siano state

versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall'altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185247&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 21 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=181931&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

\*\*\*

### **Contratto di trasporto**

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-92/15, *Sven Mathys* contro *De Grave Antverpia NV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Hof van beroep te Antwerpen* (Corte d'appello di Anversa, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/75/CE – Modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti di merci per via navigabile – Portata – Articolo 1, lettera b) – Nozione di “trasportatore” – Articolo 2 – Libertà di conclusione dei contratti e di negoziazione dei prezzi**

Nell'ambito delle attività di trasporto di merci per via navigabile, l'articolo 1, lettera b), della direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità, nella parte in cui definisce un trasportatore come il

proprietario o il gestore di uno o più battelli utilizzati per la navigazione interna, e l'articolo 2 della medesima direttiva, nella parte in cui afferma che, in tale settore, i contratti sono liberamente stipulati tra le parti interessate, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella applicabile alla controversia principale, che consente a una persona che non corrisponda a detta definizione di concludere un contratto di trasporto in qualità di trasportatore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184447&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

\*\*\*

**Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-417/15, *Wolfgang Schmidt contro Christiane Schmidt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien* (tribunale regionale in materia civile di Vienna, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione – Articolo 24, punto 1, primo comma – Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenze speciali in materia contrattuale – Azione diretta all'annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell'iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario**

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, prevista all'articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all'articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

L'azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185422&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 7 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181441&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788>

\*\*\*

**Cooperazione giudiziaria in materia civile**

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-185/15, *Marjan Kostanjevec contro F&S Leasing, GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Vrbovo sodišče Republike Slovenije* (Corte suprema, Slovenia)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento**



**(CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 3 – Nozione di “domanda riconvenzionale”– Domanda fondata su un arricchimento indebito – Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata – Applicazione nel tempo**

L'articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell'ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell'ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell'annullamento della decisione alla quale aveva condotto l'azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184445&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 2 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179361&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Edyta Mikolajczyk contro Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Sąd Apelacyjny w Warszawie* (Corte d'appello di Varsavia, Polonia)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione *ratione materiae* – Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'“attore” – Portata**

1) L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.

2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un'azione per l'annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184506&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 26 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178801&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016, causa C-135/15, *Republik Griechenland contro Grigorios Nikiforidis*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile al contratto di lavoro – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 28 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 9 – Nozione di “norme di applicazione necessaria” – Applicazione di norme di applicazione necessaria di Stati membri diversi dallo Stato del foro – Normativa di uno Stato membro che prevede una riduzione degli stipendi dei lavoratori del settore pubblico a motivo di una crisi di bilancio – Doveri di leale cooperazione**

1) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) deve essere interpretato nel senso che un rapporto contrattuale di lavoro sorto prima del 17 dicembre 2009 rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento solo nei limiti in cui detto rapporto ha subito, per effetto di un consenso reciproco delle parti contraenti che si sia manifestato a decorrere da tale data, una modifica di ampiezza tale da dover ritenere che sia stato concluso un nuovo contratto di lavoro a decorrere dalla medesima data, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare.

2) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che esso esclude che norme di applicazione necessaria diverse da quelle dello Stato del foro, o dello Stato nel quale gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, possano essere applicate, in quanto norme giuridiche, dal giudice del foro, ma non osta a che quest'ultimo prenda in considerazione siffatte altre norme di applicazione necessaria in quanto elementi di fatto nei limiti in cui ciò è previsto dal diritto nazionale applicabile al contratto in forza delle

disposizioni di tale regolamento. Detta interpretazione non è rimessa in discussione dal principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184541&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 20 aprile 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=176741&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-195/15, *Société Civile Immobilière Senior Home (SCI) contro Gemeinde Wedemark e Hannoversche Volksbank eG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di cassazione, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 5 – Nozione di “diritti reali dei terzi” – Onere pubblico che grava sui beni immobili e garantisce la percezione dell'imposta fondiaria**

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «diritto reale», ai sensi di tale articolo, una garanzia costituita in forza di una disposizione di diritto nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, secondo cui l'immobile del debitore di imposte fondiari è gravato ex lege da un onere fondiario di diritto pubblico e tale proprietario deve tollerare l'esecuzione forzata, su tale immobile, del titolo che constata il credito fiscale.

Sentenza:



<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184857&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 26 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178803&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-428/15, *Child and Family Agency contro J. D.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Corte Suprema, Irlanda)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 15 – Trasferimento del caso a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro – Ambito di applicazione – Condizioni per l'applicazione – Autorità giurisdizionale più adatta – Interesse superiore del minore**

1) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che si applica in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato sulla base del diritto pubblico dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l'adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale, come quello di cui al procedimento principale, qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti, a valle, dell'avvio, da parte di un'autorità di tale altro Stato membro, ai

sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.

2) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che:

– per poter stabilire che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato membro;

– per poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all'interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore.

3) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il giudice competente di uno Stato membro non deve tenere conto, in sede di attuazione di tale disposizione in un determinato caso in materia di responsabilità genitoriale, né dell'incidenza di un possibile trasferimento di detto caso a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sul diritto di libera circolazione delle persone interessate diverse dal minore interessato, né del motivo per il quale la madre di tale minore si è avvalsa di tale diritto, prima che detto giudice fosse adito, salvo che considerazioni di questo tipo siano tali da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione di tale minore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184896&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466780#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 16 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=180302&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466780#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa C-212/15, *ENEFI Energiabátékonyosági Nyrt contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov* (DGRFP)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul Mureș* (Tribunale distrettuale di Mureș, Romania)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 4 – Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza – Decadenza – Natura tributaria del credito – Irrilevanza – Articolo 15 – Nozione di “procedimento pendente” – Esecuzione forzata – Esclusione**

1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d'applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell'esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

2) Il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale la procedura di insolvenza è aperta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185222&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 9 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=179721&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-618/15, *Concurrence SARL contro Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sarl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia),

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Rete di distribuzione selettiva – Rivendita fuori da una rete su Internet – Azione inibitoria della turbativa illecita – Collegamento**

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un'azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall'offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l'azione in questione,

territorio nel quale l'attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186487&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 9 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185226&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

\*\*\*

### **Diritto delle società**

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-41/15, *Gerard Dowling e a. contro Minister for Finance*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Corte suprema, Irlanda)

**Regolamento n. 407/2010/UE – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell'assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale**

L'articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie

che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l'ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minaccia la stabilità finanziaria dell'Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell'assemblea generale di quest'ultima, mediante l'emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185202&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 22 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=180641&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

\*\*\*

### **Diritto d'autore e diritti connessi**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-160/15, *G.S. Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE –**

**Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Internet – Collegamenti ipertestuali che forniscono l'accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare – Opere non ancora pubblicate dal titolare – Messa a disposizione di tali collegamenti a fini lucrativi**

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183124&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 7 aprile 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=175626&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-166/15, *Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs contro Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra e Microsoft Corp.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija* (corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia)

**Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Articolo 4, lettere a) e c) – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita “d’occasione” di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione**

Gli articoli 4, lettere a) e c), e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretati nel senso che, sebbene l'acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore accompagnata da una licenza d'uso illimitata abbia il diritto di vendere d'occasione tale copia e la sua licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, allorché il supporto fisico originale della copia che gli è stata inizialmente consegnata è deteriorato, distrutto o smarrito, fornire a tale subacquirente la sua copia di riserva senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184446&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 1° giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>



<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179141&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-169/15, *Montis Design BV contro Goossens Menbelen BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Benelux Gerechtshof* (Corte di giustizia del Benelux)

**Rinvio pregiudiziale – Proprietà industriale e commerciale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 93/98/CEE – Articolo 10, paragrafo 2 – Durata di protezione – Assenza di ripristino della protezione per effetto della convenzione di Berna**

L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva non si applicano a diritti d'autore che erano inizialmente tutelati dalla normativa nazionale, ma che si sono estinti anteriormente al 1° luglio 1995.

La direttiva 93/98 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, come nel caso oggetto del procedimento principale, inizialmente abbia accordato una protezione a titolo dei diritti d'autore a un'opera, ma che, in seguito, abbia definitivamente estinto tali diritti, anteriormente al 1° luglio 1995, a motivo del mancato soddisfacimento di un requisito formale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184690&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 31 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179081&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken contro Stichting Leenrecht*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Rechtbank Den Haag* (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche**

1) L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

2) Il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia



di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell'Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

3) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185250&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 16 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=180332&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-301/15, *Marc Soulier e Sara Døke contro Premier ministre e Ministre de la Culture et de la Communication*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia)

**Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri “non**

**disponibili” che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l'esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l'informazione effettiva e individuale degli autori**

L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d'autore l'esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri detti «non disponibili», vale a dire dei libri pubblicati in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185423&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 7 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181445&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

\*\*\*

## Libertà fondamentali

\*\*\*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-268/15, *Fernand Ullens de Schooten contro État belge*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'appel de Bruxelles* (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 49, 56 e 63 TFUE – Situazione i cui elementi sono tutti collocati all'interno di uno Stato membro – Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione imputabili al legislatore nazionale e ai giudici nazionali**

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all'interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l'oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 14 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=180043&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

## Marchi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-297/15, *Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV contro Orifarm A/S*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Sø-og Handelsretten* (Tribunale marittimo e commerciale, Danimarca)

**Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 7, paragrafo 2 – Prodotti farmaceutici – Importazione parallela – Isolamento dei mercati – Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio – Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d'importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni**

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest'ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d'importazione parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo e, dall'altro lato, l'importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d'importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185261&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

\*\*\*

### Marchio dell'Unione europea

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 causa C-223/15, *combit Software GmbH contro Commit Business Solutions Ltd*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Carattere unitario – Costatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell'Unione – Portata territoriale del divieto di cui all'articolo 102 di detto regolamento**

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione europea, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183701&pageIndex=0&doclan>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2016, causa C-654/15, *Länsförsäkringar AB contro Matek A/S*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo *Högsta domstolen* (Corte suprema, Svezia)

**Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Portata del diritto esclusivo concesso al titolare – Periodo quinquennale successivo alla registrazione**

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186504&pageIndex=0&doclan>

[g=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TUE/jurisdoc/occur=first&part=1&cid=603093#ctx1)

\*\*\*

### **Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-256/15, *Drago Nemec contro Republika Slovenija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Vrhovno sodišče Republike Slovenije* (Corte Suprema, Slovenia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/35/CE – Lotta contro i ritardi di pagamento – Competenza della Corte – Contratto concluso prima dell'adesione della Repubblica di Slovenia all'Unione europea – Ambito di applicazione – Nozione di “transazione commerciale” – Nozione di “impresa” – Importo massimo degli interessi di mora**

1) L'articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev'essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un'autorizzazione all'esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev'essere considerata un'«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev'essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell'autorizzazione, si riferisce ad un'attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell'insieme delle circostanze del caso di specie.

2) La direttiva 2000/35 dev'essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale, quale l'articolo 376 dell'*Obligacijski zakonik* (codice delle obbligazioni), che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di

decorrere quando il loro ammontare raggiunge l'importo del capitale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186264&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 28 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=182281&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

\*\*\*

### **Servizi prestati dai procuratori legali**

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 dicembre 2016, Cause riunite C-532/15 e C-538/15, *Eurosaneamientos SL e a. contro ArcelorMittal Zaragoza, SA e Francesc de Bolós Pi contro Urbaser SA*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla *Audiencia Provincial de Zaragoza* (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo *Juzgado de Primera Instancia de Olot* (tribunale di primo grado di Olot, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Servizi prestati dai procuratori legali – Tariffa – Organi giurisdizionali – Impossibilità di deroga**

1) L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa.



2) La Corte di giustizia dell'Unione europea è incompetente a rispondere alle questioni seconda e terza nella causa C-532/15 nonché alle questioni dalla terza alla quinta nella causa C-538/15, poste rispettivamente dall'*Audiencia Provincial de Zaragoza* (corte provinciale di Saragozza, Spagna) e dallo *Juzgado de Primera Instancia de Olot* (tribunale di primo grado di Olot, Spagna).

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186062&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798924#ctx1>

\*\*\*

### Società dell'informazione

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-484/14, *Tobias Mc Fadden contro Sony Music Entertainment Germany GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Landgericht München I* (tribunale regionale I di Monaco di Baviera, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Rete locale senza fili (WLAN) professionale – Messa a libera disposizione del pubblico – Responsabilità dei prestatori intermediari – Semplice trasporto – Direttiva n. 2000/31/CE – Articolo 12 – Limitazione di responsabilità – Utente sconosciuto di tale rete – Violazione dei diritti dei titolari di diritti su un'opera protetta – Obbligo di protezione della rete – Responsabilità civile del professionista**

1) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), di detta direttiva e

con l'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest'ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un servizio della società dell'informazione ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

2) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell'ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l'esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

3) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

4) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l'accesso a una rete di comunicazione.

5) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un'opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di



comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all'adozione da parte di un'autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un'ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

6) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all'adozione di un'ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d'autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183363&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 16 marzo 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=175130&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

\*\*\*

#### **Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria**

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-429/15, *Evelyn Danqua contro Minister for Justice and Equality e altri*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal* (Corte d'appello, Irlanda)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Norma procedurale nazionale che prevede, per proporre una domanda di protezione sussidiaria, un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del rigetto della domanda di asilo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Regolare svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione sussidiaria – Regolare svolgimento della procedura di rimpatrio – Incompatibilità**

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte dell'autorità

competente, della possibilità, per un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta domanda.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184688&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466780#ctx1>

\*\*\*

### Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016, causa C-582/14, *Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Bundesgerichtshof* (Corte di giustizia federale, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera a) – Articolo 7, lettera f) – Nozione di “dati personali” – Indirizzi di protocollo Internet – Conservazione da parte di un fornitore di servizi di media online – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento**

1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che un indirizzo di protocollo Internet dinamico registrato da un fornitore di servizi di media online in occasione della consultazione, da parte di una persona, di un sito Internet che tale fornitore rende accessibile al pubblico costituisce, nei confronti di tale fornitore, un dato personale ai sensi di detta disposizione, qualora detto fornitore disponga di mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone.

2) L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un fornitore di servizi di media online può raccogliere e impiegare dati personali di un utente di tali servizi, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire e fatturare l’effettiva fruizione dei suddetti servizi da parte dell’utente in questione, senza che l’obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l’impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184668&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=483803#ctx1>

Conclusioni dell’Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178241&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=483803#ctx1>

\*\*\*

### Tutela dei consumatori

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016, causa C-310/15, *Vincent Deroo-Blanquart contro Sony Europe Limited*

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

**Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Articoli 5 e 7 – Offerta congiunta – Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati – Informazione rilevante relativa al prezzo – Omissione**

**ingannevole – Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici**

1) Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali), salvo il caso in cui una pratica di questo tipo sia contraria alle norme di diligenza professionale e alteri o sia idonea ad alterare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto, ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare, tenendo in considerazione le circostanze specifiche del procedimento principale.

2) Nell'ambito di un'offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 7 della direttiva 2005/29.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183106&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-534/15, *Pavel Dumitraș e Mioara Dumitraș contro BRD Groupe Société Générale – Sucursala Județeană Satu Mare*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Judecătoria Satu Mare* (Tribunale di primo grado di Satu Mare, Romania)

**Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 1°, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Status di consumatore – Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito – Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice**

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

Ordinanza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183742&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2016, causa C-149/15, *Sabrina Wathelet contro Garage Bietheres & Fils SPRL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'appel de Liège* (Corte d'appello di Liegi, Belgio)

–

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Ambito di applicazione – Nozione di “venditore” – Intermediario – Circostanze eccezionali**

La nozione di «venditore» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che si riferisce anche ad un professionista che agisce in veste di intermediario per conto di un privato e che non abbia debitamente informato il consumatore acquirente del fatto che il proprietario del bene venduto è un privato, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione il complesso delle circostanze del caso di specie. Questa interpretazione prescinde dal fatto che l'intermediario sia stato o meno retribuito per il suo intervento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185221&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 7 aprile 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=175623&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2016, causa C-42/15, *Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Okresný súd Dunajská Streda* (Tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1**

**e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 – Interpretazione delle espressioni “su supporto cartaceo” e “ su altro supporto durevole” – Contratto che rinvia ad un altro documento – Requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale – Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi — Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato – Conseguenze dell'assenza delle informazioni obbligatorie – Proporzionalità**

1) L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

– il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;

– esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall'altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.

2) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.

3) L'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo



determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.

4) L'articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185223&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 9 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=179821&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-127/15, *Verein für Konsumenteninformation contro INKO, Inkasso GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 2, paragrafo 2, lettera j) – Accordi di**

**rateizzazione – Dilazione di pagamento senza spese – Articolo 3, lettera f) – Intermediari del credito – Società di recupero che agiscono in nome dei creditori**

1) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un accordo di rateizzazione di un credito, stipulato, in seguito all'insolvenza del consumatore, tra quest'ultimo e il creditore con l'intermediazione di un'agenzia di recupero crediti, non è «senza spese», ai sensi di tale disposizione, qualora, con tale accordo, il consumatore s'impegni a rimborsare l'importo totale di tale credito e a pagare interessi o spese che non sono stati previsti dal contratto iniziale ai termini del quale è stato concesso detto credito.

2) L'articolo 3, lettera f), e l'articolo 7 della direttiva 2008/48 devono essere interpretati nel senso che un'agenzia di recupero che stipula, in nome del creditore, un accordo di rateizzazione di un credito insoluto ma che agisce come intermediario del credito solo in via accessoria, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, va considerata un «intermediario del credito», ai sensi di tale articolo 3, lettera f), e non è soggetta all'obbligo d'informazione precontrattuale del consumatore, a norma degli articoli 5 e 6 di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186063&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 21 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181935&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>



–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-119/15, *Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal *Sąd Apelacyjny w Warszawie* (Corte d'appello di Varsavia, Polonia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Direttiva 2009/22/CE – Tutela dei consumatori – Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico – Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro – Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di “giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”**

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'utilizzo di clausole di condizioni generali – il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite – sia considerato con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all'annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, sempreché –

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l'equivalenza delle clausole confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissa, eventualmente, l'importo dell'ammenda inflitta. L'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, le cui decisioni, pronunciate nell'ambito di una controversia come quella del procedimento principale, possano essere oggetto di un ricorso per cassazione, non può essere qualificato come giurisdizione (...), avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186502&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 2 giugno 2016

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179323&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, *Francisco Gutiérrez Naranjo contro Cajasur Banco SAU* (C-154/15), *Ana María Palacios Martínez contro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)* (C-307/15), *Banco Popular Español SA contro Emilio Irlés López, Teresa Torres Andreu* (C-308/15)

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267

TFUE, dal *Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada* (Tribunale commerciale n. 1 di Granada, Spagna) (C-154/15), con decisione del 25 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2015, nonché dall'*Audiencia Provincial de Alicante* (Corte d'appello di Alicante, Spagna) (C-307/15 e C-308/15)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione di nullità – Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva**

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi

dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186483&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 13 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181583&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

## Area Lavoro

### Contratti di lavoro a tempo determinato

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Cause riunite C-184/15 e C-197/15, *Florentina Martínez Andrés e Juan Carlos Castrejana López contro Servicio Vasco de Salud e Ayuntamiento de Vitoria*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da *Tribunal Superior de Justicia del País Vasco* (Corte Superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 5 e 8 – Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Misure di prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Sanzioni – Riquilibratura del rapporto di lavoro a tempo determinato in “contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente” – Principio di effettività**

1) La clausola 5, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che, in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall'amministrazione mediante un contratto di lavoro soggetto a normativa del lavoro di natura

privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, a meno che non esista un'altra misura efficace nell'ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2) Le disposizioni dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un'autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183298&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-16/15, *María Elena Pérez López contro Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Juzgado Contencioso-Administrativo de*

*Madrid* (tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole da 3 a 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità – Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato – Sanzioni – Riqualificazione del rapporto di lavoro – Diritto ad un'indennità**

1) La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, sia applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che:

– il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico sanitario, sia considerato giustificato da ragioni obiettive ai sensi di tale clausola poiché detti contratti sono basati su disposizioni di legge che consentono il rinnovo per assicurare la prestazione di specifici servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durature;

– non esista alcun obbligo per l'amministrazione competente di creare posti strutturali che mettano fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale e che gli sia permesso di destinare i posti strutturali creati all'assunzione di personale a termine, in modo tale che la situazione di precarietà dei lavoratori perduri, mentre lo Stato interessato conosce un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo in tale settore.

2) La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che compare in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere

interpretata nel senso che essa non si oppone, in via di principio, ad una normativa nazionale che impone che il rapporto contrattuale termini alla data prevista dal contratto a tempo determinato e che si proceda alla liquidazione di ogni pagamento, senza che ciò escluda un'eventuale nuova nomina, a condizione che detta normativa non sia di natura tale da rimettere in causa l'obiettivo o l'efficacia pratica di tale accordo quadro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla quarta questione proposta dallo *Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 4 de Madrid* (tribunale amministrativo n. 4 di Madrid, Spagna).

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183300&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-596/14, *Ana de Diego Porras contro Ministerio de Defensa*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Tribunal Superior de Justicia de Madrid* (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Indennità per la cessazione di un contratto di lavoro – Indennità non prevista dalla normativa nazionale per contratti di lavoro a tempo determinato – Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato**

1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere

interpretata nel senso che la nozione di condizioni di impiego include l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore a causa della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

2) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa si oppone ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che nega qualsiasi indennità di cessazione del contratto di lavoro al lavoratore assunto mediante un contratto di lavoro di interinidad (contratto a termine per la copertura temporanea di un posto) mentre consente l'attribuzione di una tale indennità, in particolare, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. La sola circostanza che tale lavoratore abbia svolto il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di interinidad non può costituire una ragione oggettiva che consente di giustificare il rifiuto di far beneficiare il suddetto lavoratore della menzionata indennità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183301&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

\*\*\*

### Lavoro tramite agenzia interinale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016, causa C-216/15, *Betriebsrat der Rubrlandklinik gGmbH contro Rubrlandklinik gGmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore” – Nozione di “attività economica” – Personale infermieristico non titolare di un contratto**

### di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un'associazione senza fini di lucro

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev'essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un'associazione senza fini di lucro, a fronte di un rimborso, di uno dei suoi membri a favore di un'impresa utilizzatrice per erogarvi, a titolo principale e sotto la direzione di quest'ultima, una prestazione lavorativa retribuita, quando tale membro sia tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e ciò anche laddove il membro medesimo non sia qualificabile come lavoratore ai sensi del diritto nazionale non avendo stipulato alcun contratto di lavoro con detta associazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185444&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181410&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

\*\*\*

### Licenziamenti collettivi

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-201/15, *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contro Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo



267 TFUE, dal *Symvoulio tis Epikrateias* (Consiglio di Stato, Grecia)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/59/CE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 16 – Libertà d'impresa – Normativa nazionale che conferisce ad un'autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell'impresa e dell'interesse dell'economia nazionale – Crisi economica acuta – Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato**

La direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in forza della quale un datore di lavoro, in mancanza di accordo con i rappresentanti dei lavoratori su un piano di licenziamento collettivo, può procedere al suddetto licenziamento solo se l'autorità pubblica nazionale competente alla quale tale piano deve essere notificato non adotta, nel termine previsto dalla summenzionata normativa e in esito all'esame del fascicolo e ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell'impresa nonché dell'interesse dell'economia nazionale, una decisione motivata con la quale è negata l'autorizzazione a realizzare, in tutto o in parte, i licenziamenti prospettati. Diverso è tuttavia il caso qualora risulti – circostanza che spetta, eventualmente, al giudice del rinvio verificare – che, alla luce dei tre criteri di valutazione ai quali tale normativa fa riferimento e dell'applicazione concreta che ne dà la suddetta autorità pubblica, sotto il controllo delle autorità giurisdizionali competenti, la summenzionata normativa ha la conseguenza di privare le disposizioni della direttiva 98/59 del loro effetto utile. L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta, in

una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ad una normativa nazionale come quella descritta nella prima frase del primo comma del presente punto. L'eventuale esistenza, in uno Stato membro, di un contesto caratterizzato da una crisi economica acuta e da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato non è atta ad incidere sulle risposte contenute al punto 1 del presente dispositivo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186481&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 9 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179722&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

\*\*\*

**Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro**

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-548/15, *J.J. de Lange contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell'età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento fondata sull'età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale**

1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell'età di quest'ultima, rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l'accesso alla formazione dei giovani.

2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185245&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-258/15, *Gorka Salaberria Sorondo contro Academia Vasca de Policía y Emergencias*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia del País Vasco* (Corte Superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva**

**2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione basata sull'età – Limitazione dell'assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa” – Obiettivo perseguito – Proporzionalità**

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest'ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185361&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 21 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=181932&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-443/15, *David L. Parris contro Trinity College Dublin e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *The Labour Court, Ireland* (tribunale del lavoro, Irlanda)

**Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2 – Divieto di discriminazione fondata sull'orientamento**

**sessuale e sull'età – Regime pensionistico nazionale – Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile – Presupposto – Stipulazione dell'unione civile prima del sessantesimo compleanno dell'affiliato a tale regime – Unione civile – Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 – Relazione stabile accertata – Articolo 6, paragrafo 2 – Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull'età**

1) L'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l'unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell'affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all'affiliato interessato di contrarre un'unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

2) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull'età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell'affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all'affiliato interessato di contrarre un'unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

3) Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell'orientamento sessuale e dell'età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all'orientamento

sessuale né in base all'età, separatamente considerati.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185565&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 30 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181063&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° dicembre 2016, causa C-395/15, *Mohamed Daouidi contro Bootes Plus SL e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de lo Social de Barcelona* (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli da 1 a 3 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap – Esistenza di un “handicap” – Nozione di “durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali” – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 – Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta**

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che:

– il fatto che l'interessato si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta, non implica, di per sé, che la limitazione della capacità di tale persona possa essere qualificata come

«duratura» ai sensi della definizione di «handicap» contemplata da tale direttiva, letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009;

– tra gli indizi che consentono di considerare che una siffatta limitazione è «duratura» figura in particolare la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona, e

– nel contesto dell'esame di tale carattere «duratura», il giudice del rinvio deve basarsi sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185743&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791378#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 26 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178841&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791378#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-539/15, *Daniel Bowman* contro *Pensionsversicherungsanstalt*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte di cassazione, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione**

**europea – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Discriminazione fondata sull'età – Contratto collettivo di lavoro – Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo – Disparità di trattamento indirettamente fondata sull'età**

L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, come quello oggetto del procedimento principale, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186490&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

\*\*\*

### **Previdenza sociale**

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-269/15, *Rijksdienst voor Pensioenen* contro *Willem Hoogstad*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hof van Cassatie* (Corte di Cassazione, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 4 – Ambito di applicazione *ratione materiae* – Trattenute sulle pensioni legali di**



**vecchiaia nonché su ogni altro beneficio integrativo – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Residenza in un altro Stato membro**

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il prelievo dei contributi che presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 di detto regolamento n. 1408/71, come modificato, su prestazioni provenienti da regimi pensionistici complementari anche qualora il beneficiario di tali pensioni complementari non risieda in detto Stato membro e sia soggetto, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento come modificato, alla legislazione in materia sociale dello Stato membro nel cui territorio egli risiede.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184855&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-465/14, *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro F. Wieland e H. Rothwangl*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Centrale Raad van Beroep* (Corte d'appello competente in materia di previdenza sociale e funzione pubblica, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Articoli 18 e 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71**

**– Articoli 3 e 94 – Regolamento (CE) n. 859/2003 – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte – Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell'Unione europea nel 1995 – Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia**

1) L'articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro che non prende in considerazione, per la determinazione dei diritti a prestazioni di vecchiaia, un periodo di assicurazione asseritamente compiuto sotto la propria legislazione da un lavoratore straniero, qualora lo Stato di cui tale lavoratore è cittadino abbia aderito all'Unione europea successivamente al compimento del periodo in parola.

2) Gli articoli 18 e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza della quale un lavoratore marittimo che ha fatto parte, per un determinato periodo, dell'equipaggio di una nave immatricolata nel territorio di detto Stato membro e che viveva abitualmente a bordo di tale nave viene escluso dal beneficio dell'assicurazione vecchiaia relativa al periodo in parola per il motivo che durante detto periodo non era cittadino di uno Stato membro.

3) L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la



quale un periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di detto Stato membro da un lavoratore subordinato che non era cittadino di uno Stato membro durante il periodo in parola, ma che, alla data in cui richiede il versamento di una pensione di vecchiaia, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del menzionato regolamento, non viene preso in considerazione da tale Stato membro ai fini della determinazione dei diritti pensionistici di tale lavoratore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184897&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=483803#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 4 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=174115&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=483803>

\*\*\*

### **Tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro**

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-454/15, *Jürgen Webb-Sämann contro Christopher Seagon*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hessisches Landesarbeitsgericht* (Tribunale superiore del lavoro del Land dell'Assia, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro – Disposizioni relative alla sicurezza sociale – Portata – Misure necessarie alla tutela dei diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori subordinati nell'ambito di un regime complementare di previdenza – Obbligo di prevedere un diritto di**

### **separazione dalla massa fallimentare dei contributi previdenziali non pagati – Insussistenza**

L'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che non impone, in caso di insolvenza del datore di lavoro, che le ritenute sullo stipendio convertite in contributi previdenziali di un ex dipendente, ritenute che il suddetto datore di lavoro avrebbe dovuto versare su un conto pensione a beneficio di detto dipendente, siano escluse dalla massa fallimentare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185564&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183137&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788>

## Area Tributaria

### Codice doganale comunitario

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-547/15, *Interservice d.o.o. Koper contro Sándor Horváth*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla *Kúria* (Corte suprema, Ungheria)

**Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 96 – Regime di transito esterno – Nozione di “spedizioniere” – Omessa presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione – Responsabilità – Sub-vettore che ha rimesso le merci al vettore principale nell'area di parcheggio dell'ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto**

La nozione di spedizioniere, il quale ha l'obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione in ottemperanza dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-vettore, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato tale trasporto sapendo che esse erano soggette a tale regime.

L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso

che un sub-vettore, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, al vettore principale nell'area di parcheggio dell'ufficio doganale di destinazione e, dall'altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l'obbligo di assicurarsi della loro presentazione all'ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell'omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186486&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 14 luglio 2016

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181672&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

\*\*\*

## Imposta sul reddito

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-478/15, *Peter Radgen e Lilian Radgen contro Finanzamt Ettlingen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Finanzgericht Baden-Württemberg* (giudice tributario del Baden-Württemberg, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Esenzione dei redditi provenienti dall'esercizio di un'attività di insegnamento in via accessoria al servizio ad una persona giuridica di diritto pubblico con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato al quale si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 – Normativa di uno Stato membro che esclude da tale esenzione i redditi provenienti da detta attività esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico con sede in Svizzera**

Le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, relative alla parità di trattamento dei lavoratori dipendenti vanno interpretate nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che non concede a un cittadino residente integralmente assoggettato all'imposta sui redditi, che abbia fatto uso del suo diritto alla libera circolazione per esercitare in via accessoria un'attività dipendente di insegnamento al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in Svizzera, il beneficio dell'esenzione dall'imposta relativa al reddito proveniente da detta attività di lavoro dipendente, mentre la stessa esenzione sarebbe stata concessa se tale attività fosse stata esercitata al servizio di una persona giuridica di diritto pubblico stabilita in tale Stato membro, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato al quale si applichi l'accordo

sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183605&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-464/14, *SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA contro Fazenda Pública*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Tributário de Lisboa* (Tribunale tributario di Lisbona, Portogallo)

**Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli da 63 a 65 TFUE – Accordo di associazione CE-Tunisia – Articoli 31, 34 e 89 – Accordo di associazione CE-Libano – Articoli 31, 33 e 85 – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Dividendi percepiti da una società stabilita nello Stato membro della società beneficiaria – Dividendi percepiti da una società stabilita in uno Stato terzo parte all'accordo di associazione – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione – Efficacia dei controlli fiscali – Possibilità di invocare l'articolo 64 TFUE in presenza degli accordi di associazione CE-Tunisia e CE-Libano**

1) Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

– una società con sede in Portogallo, che percepisce dividendi da società aventi sede, rispettivamente, in Tunisia e in Libano, può avvalersi dell'articolo 63 TFUE al fine di contestare il trattamento fiscale riservato a tali dividendi in detto Stato membro, basato su una normativa che non è applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società beneficiaria esercita un'influenza determinante sulla società distributrice;

– una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può

effettuare una deduzione integrale o parziale dei dividendi dalla propria base imponibile, qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente di uno Stato terzo, configura una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi che, in linea di principio, è vietata dall'articolo 63 TFUE;

– il rifiuto di concedere una deduzione integrale o parziale dalla base imponibile dei dividendi percepiti, in applicazione dell'articolo 46, paragrafi 1 e 8, del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), nella versione in vigore nel 2009, può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dallo Stato terzo di cui è residente la società distributrice di tali dividendi informazioni che consentano di accertare che la condizione relativa all'assoggettamento all'imposta di quest'ultima società è soddisfatta;

– il rifiuto di concedere una deduzione parziale in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 11, del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata in ipotesi in cui l'assoggettamento all'imposta della società distributrice, nello Stato di cui essa è residente, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

2) L'articolo 64, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che:

– giacché l'adozione del regime di vantaggi fiscali per l'investimento di natura contrattuale, previsto dall'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), dell'Estatuto dos Benefícios Fiscais (statuto dei vantaggi fiscali), nella versione in vigore nel 2009, e del regime relativo ai dividendi provenienti dai paesi africani di lingua ufficiale

portoghese e da Timor Est, previsto dall'articolo 42 del suddetto statuto, non ha modificato il quadro giuridico relativo al trattamento dei dividendi provenienti dalla Tunisia e dal Libano, l'adozione di detti regimi non ha inciso sulla qualificazione come restrizione in vigore dell'esclusione dei dividendi pagati dalle società stabilite in tali Stati terzi dalla possibilità di beneficiare di una deduzione integrale o parziale;

– uno Stato membro rinuncia alla facoltà prevista dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE laddove, senza abrogare o modificare formalmente la normativa vigente, proceda alla conclusione di un accordo internazionale, come un accordo di associazione, il quale preveda, in una disposizione dotata di effetto diretto, una liberalizzazione di una categoria dei capitali di cui a detto articolo 64, paragrafo 1; una tale modifica del contesto normativo deve, di conseguenza, essere assimilata, nei suoi effetti sulla possibilità d'invocare l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, all'introduzione di una nuova normativa, basata su una logica diversa da quella della normativa vigente.

3) L'articolo 34, paragrafo 1, dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev'essere interpretato nel senso che:

– è dotato di effetto diretto e può essere invocato in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale una società residente in Portogallo percepisce dividendi da una società residente in Tunisia per via dell'investimento diretto che essa ha realizzato nella società distributrice, al fine di opporsi al trattamento fiscale riservato a tali dividendi in Portogallo;

– una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale

dalla propria base imponibile dei dividendi percepiti qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente in Tunisia, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, per quanto riguarda gli investimenti diretti e, in particolare, il rimpatrio dei profitti di tale investimenti, dall'articolo 34, paragrafo 1, di tale accordo;

– l'effetto di tale disposizione non è limitato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dall'articolo 89 di detto accordo;

– il rifiuto di concedere, in applicazione dell'articolo 46, paragrafi 1 e 8, del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dei dividendi percepiti dalla base imponibile della società beneficiaria può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dalla Repubblica tunisina, Stato di cui è residente la società distributrice di tali dividendi, informazioni che consentano di verificare che la condizione relativa all'assoggettamento all'imposta di quest'ultima società è soddisfatta;

– il rifiuto di concedere una tale deduzione parziale in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 11, del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l'assoggettamento all'imposta della società distributrice in Tunisia, Stato di cui è residente tale società, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

4) L'articolo 31 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra,

firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 e approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, dev'essere interpretato nel senso che:

– è dotato di effetto diretto;

– una situazione, come quella di cui al procedimento principale, che concerne il trattamento fiscale dei dividendi derivanti dagli investimenti diretti effettuati in Libano da una persona residente in Portogallo, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di tale accordo; di conseguenza, l'articolo 33, paragrafo 1, di detto accordo non osta a che l'articolo 31 di quest'ultimo sia invocato nel caso di specie;

– una normativa, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dalla propria base imponibile dei dividendi percepiti qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente in Libano, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'articolo 31 dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra;

– l'effetto di tale disposizione non è limitato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dall'articolo 85 di detto accordo;

– il rifiuto di concedere, in applicazione dell'articolo 46, paragrafi 1 e 8, del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dei dividendi percepiti dalla base imponibile della società beneficiaria può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, se risulta impossibile, per le autorità fiscali dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria, ottenere dalla Repubblica libanese, Stato di cui è residente la società distributrice di tali dividendi, informazioni che



consentano di verificare che la condizione relativa all'assoggettamento all'imposta di quest'ultima società è soddisfatta;

– il rifiuto di concedere una tale deduzione parziale in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 11, del codice dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, non può essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale relativi alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l'assoggettamento all'imposta della società distributrice in Libano, Stato di cui è residente tale società, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

5) Per quanto riguarda le conseguenze sul procedimento principale dell'interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE nonché degli accordi euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, ed euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica libanese, dall'altra:

– qualora le autorità dello Stato membro di cui è residente la società beneficiaria possano ottenere dalla Repubblica tunisina, Stato di cui è residente la società distributrice dei dividendi, informazioni che consentano di accertare che la condizione relativa all'assoggettamento all'imposta della società distributrice di tali dividendi è soddisfatta, gli articoli 63 e 65 TFUE nonché l'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, ostano al rifiuto di concedere, in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 8, del codice sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella versione in vigore nel 2009, una deduzione integrale o parziale dalla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi distribuiti, senza che la Repubblica portoghese possa invocare, a tale riguardo, l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE;

– gli articoli 63 e 65 TFUE nonché l'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, e l'articolo 31 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, ostano al rifiuto di concedere, in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 11, del codice sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella suddetta versione, una deduzione parziale dalla base imponibile della società beneficiaria dei dividendi distribuiti, laddove tale disposizione possa essere applicata nelle ipotesi in cui l'assoggettamento all'imposta delle società distributrici in Tunisia e in Libano, Stati di cui dette società sono residenti, non può essere verificato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, senza che la Repubblica portoghese possa invocare, a tale riguardo, l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE;

– gli importi riscossi in violazione del diritto dell'Unione devono essere rimborsati, con gli interessi, al contribuente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185563&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 27 gennaio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=173872&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1054788#ctx1>

\*\*\*

### Imposta sul valore aggiunto

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-400/15, *Landkreis Potsdam-Mittelmark contro Finanzamt Brandenburg*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Diritto a detrazione – Decisione 2004/817/CE – Normativa di uno Stato membro – Costi relativi a beni e a servizi – Percentuale della loro utilizzazione a fini non economici superiore al 90% del loro uso complessivo – Esclusione dal diritto a detrazione**

L'articolo 1 della decisione 2004/817/CE del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, dev'essere interpretato nel senso che non è applicabile in una fattispecie in cui un'impresa acquisti beni o servizi che impieghi in percentuale superiore al 90% per attività non economiche non ricomprese nella sfera di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-518/14, *Senatex GmbH contro Finanzamt Hannover-Nord*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Niedersächsisches Finanzgericht* (Tribunale tributario del Land della Bassa Sassonia, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3**

**– Detrazione dell'imposta assolta a monte – Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d'identificazione ai fini dell'IVA – Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura**

L'articolo 167, l'articolo 178, lettera a), l'articolo 179 e l'articolo 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un'indicazione obbligatoria, ossia il numero d'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull'anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull'anno in cui tale fattura è stata rettificata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183365&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 4 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=177701&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-516/14, *Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) Tribunal Arbitral Tributário* [tribunale arbitrale in materia tributaria (centro di arbitrato amministrativo), Portogallo]

**Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 178, lettera a) – Diritto alla detrazione – Modalità di esercizio – Articolo 226, punti 6 e 7 – Indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla fattura – Entità e natura dei servizi resi – Data in cui è effettuata la prestazione di servizi**

L'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presentano solamente l'indicazione servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo e che le fatture che presentano solamente l'indicazione servizi giuridici forniti sino ad oggi non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all'esercizio del diritto in parola siano soddisfatti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183364&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott del 18 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=174456&pageIndex=0&doclan>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=432968)

–  
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-576/15, ET „*Maya Marinova*“ contro *Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Administrativen sad Veliko Tarnovo* (tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 1 – Articoli 73, 80 e 273 – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Evasione fiscale – Irregolarità nella contabilità – Dissimulazione di cessioni e di entrate – Determinazione della base imponibile**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, e gli articoli 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184324&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-572/15, *F. Hoffmann-La Roche, F. Hoffmann-La Roche AG contro Accord Healthcare OÜ*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Riigikohus* (Corte suprema, Estonia)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 14, paragrafo 1 – Articoli 73, 80 e 273 – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Evasione fiscale – Irregolarità nella contabilità – Dissimulazione di cessioni e di entrate – Determinazione della base imponibile**

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, e gli articoli 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di

assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184321&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=485876>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016 C-412/15, *TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH contro Finanzamt Kassel II - Hofgeismar*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hessisches Finanzgericht* (Tribunale tributario dell'Assia, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 132, paragrafo 1, lettera d) – Cessioni di organi, di sangue e di latte umani – Portata – Plasma di sangue umano trasformato e utilizzato a fini industriali**

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le cessioni di sangue umano che gli Stati membri sono tenuti ad esentare in forza di tale disposizione non comprendono le cessioni di plasma ottenuto a partire dal sangue umano, quando tale plasma non è destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184322&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 2 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=179326&pageIndex=0&doclang>



[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0342)

–  
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-340/15, *Christine Nigl e a. contro Finanzamt Waldviertel*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzgericht* (tribunale federale delle finanze, Austria)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafi 1 e 4 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 9 e 11 – Nozione di “soggetto passivo” – Società semplici che commercializzano i loro prodotti con un marchio comune e con l’intermediazione di una società di capitali – Nozione di “imprese indipendenti” – Diniego della qualità di soggetto passivo – Retroattività – Sesta direttiva 77/388 – Articolo 25 – Direttiva 2006/112 – Articoli 272 e 296 – Regime forfettario per i produttori agricoli – Esclusione dal regime forfettario – Retroattività**

1) L’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, da un lato, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 10 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dall’altro lato, devono essere interpretati nel senso che vanno considerate imprese indipendenti assoggettate all’imposta sul valore aggiunto diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali si presentano in quanto tali autonomamente nei confronti dei loro fornitori, delle autorità pubbliche e, entro certi limiti, dei loro clienti, e ciascuna delle quali conduce la propria produzione utilizzando essenzialmente i propri strumenti di produzione, ma le quali

commercializzano gran parte dei loro prodotti utilizzando un marchio comune attraverso l’intermediazione di una società di capitali, le cui quote sono detenute dai membri di tali società semplici nonché da altri membri della famiglia interessata.

2) L’articolo 25 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, e l’articolo 296 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano alla possibilità di negare l’applicazione del regime comune forfettario per i produttori agricoli, previsto in tali articoli, a diverse società semplici, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, considerate come imprese indipendenti soggette all’imposta sul valore aggiunto che cooperano tra loro, per il fatto che una società di capitali, un’associazione di persone costituita dai membri di tali società semplici o un’associazione di persone costituita da tale società di capitali e dai membri delle suddette società semplici non potrebbe essere assoggettata a tale regime, a causa delle dimensioni della sua azienda o della sua forma giuridica, anche qualora tali società semplici non facciano parte di una categoria di produttori esclusi da tale regime forfettario, a condizione che esse, a causa dei loro rapporti con tale società o con una di tali associazioni, siano materialmente in grado di affrontare gli oneri amministrativi che discendono dai compiti derivanti dall’applicazione del regime normale o del regime semplificato dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) Nel caso in cui il regime comune forfettario per i produttori agricoli dovesse essere escluso, in linea di principio, per società semplici come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale esclusione sarebbe applicabile al periodo precedente la data in cui è stata effettuata la valutazione sulla quale è fondata la suddetta esclusione, a condizione che la suddetta valutazione intervenga entro il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione fiscale e che i suoi effetti non retroagiscano a una data precedente rispetto a quella in cui si sono verificati gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata la valutazione stessa.



Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184448&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 30 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=181065&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-24/15, *Josef Plöckl contro Finanzamt Schrobenhausen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht München* (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) – Trasferimento di beni all'interno dell'Unione europea – Diritto all'esenzione – Mancato rispetto dell'obbligo di comunicare un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di destinazione – Mancanza di indizi seri dell'esistenza di una frode fiscale – Diniego del beneficio dell'esenzione – Ammissibilità**

L'articolo 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, nella versione risultante dall'articolo 28 nonies di tale sesta direttiva, nonché l'articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale dello Stato membro di origine neghi l'esenzione dall'imposta sul valore

aggiunto di un trasferimento intracomunitario per il motivo che il soggetto passivo non ha comunicato un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l'esenzione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184689&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 6 aprile 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=175581&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477547#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-432/15, *Odvolačí finanční ředitelství contro Pavlína Bašťová*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Nejvyšší správní soud* (Suprema Corte amministrativa, Repubblica ceca)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “prestazioni di servizi a titolo oneroso” – Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo – Valutazione del corrispettivo – Diritto a detrazione delle spese connesse alla preparazione dei cavalli del soggetto passivo per le corse – Spese generali connesse al complesso dell'attività economica – Allegato III, punto 14 – Aliquota ridotta dell'IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi – Applicabilità alla gestione di una scuderia per cavalli da corsa – Operazione costituita**

**da una prestazione unica o da più prestazioni indipendenti**

1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, all'organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell'ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un'altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevono un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell'organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa.

2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che sussiste un diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Ciò può accadere se i costi in tal modo generati sono relativi ai cavalli da corsa effettivamente destinati alla vendita o se la partecipazione di tali cavalli alle corse è, oggettivamente, un mezzo per promuovere l'attività economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere

incluso nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.

3) L'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell'allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all'allenamento dei cavalli, all'uso di impianti sportivi, alla scuderizzazione dei cavalli, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto quando l'uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell'allegato III di tale direttiva e l'allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l'allenamento dei cavalli costituisce l'elemento principale di detta prestazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185248&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 14 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=180042&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28716#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-208/15, *Stock '94 Szolgáltató Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kúria* (Corte suprema, Ungheria)

**Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Cooperazione integrata – Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola – Prestazione unica e complessa – Prestazioni distinte e indipendenti –**

### **Prestazione accessoria e prestazione principale**

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretata nel senso che:

– un'operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all'acquisto di tali beni, costituisce un'unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori;

– la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell'operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186064&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-453/15, *Procedimento penale a carico di A et B*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

**Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 56 – Luogo della prestazione di servizi – Nozione di “altri diritti analoghi” – Trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra**

L'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che gli «altri diritti

analoghi» di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra definite all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186065&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798924#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 7 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183111&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=798924#ctx1>

–

Sentenza della corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016, causa C-378/15, *Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Roma.

**«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d'affari come indizio»**

L'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l'articolo 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso

che non ostante a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che impongono a un soggetto passivo:

– di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basata sulla cifra d'affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate; e

– di riferirsi alla composizione della sua cifra d'affari per l'individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell'impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186223&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 29 giugno 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=180942&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=803210#ctx1>

\*\*\*

### **Normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione delle controllate**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-593/14, *Masco Denmark ApS, Damixa ApS contro Skatteministeriet*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267

TFUE, dal *Vestre Landsret* (corte d'appello della regione occidentale, Danimarca)

### **Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione delle controllate – Inclusione nell'utile imponibile di una società mutuante degli interessi sul finanziamento corrisposti da una controllata mutuataria non residente – Esenzione degli interessi corrisposti da una controllata mutuataria residente – Equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri – Necessità di prevenire il rischio di evasione fiscale**

L'articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che conceda ad una società residente un'esenzione fiscale per gli interessi attivi corrisposti da una controllata residente, laddove quest'ultima non abbia potuto portare in deduzione i corrispondenti oneri finanziari per effetto di una normativa restrittiva, in caso di sottocapitalizzazione, della deducibilità degli interessi corrisposti, ma escluda l'esenzione che conseguirebbe dall'applicazione della propria normativa in materia di sottocapitalizzazione allorché la controllata abbia sede in un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186496&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=603093#ctx1>

\*\*\*



### Tariffa doganale comune

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-409/14, *Schenker Nemzetközi Szállítványozási és Logisztikai Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, Ungheria)

**Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata – Direttiva 2008/118/CE – Importazione di prodotti sottoposti ad accisa – Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo – Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata – Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa**

1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 861/2010, una merce, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 di tale nomenclatura, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

2) La nozione di procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo, prevista all'articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e

che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretata nel senso che l'assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la nozione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 2008/118, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183122&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 4 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=174107&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016, causa C-91/15, *Kawasaki Motors Europe NV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Gerechtsbof Amsterdam* (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Sindacato di validità – Regolamento (CE) n. 1051/2009 – Tariffa doganale comune – Classificazione**



**doganale – Nomenclatura combinata – Voce 8701 – Trattori – Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi – Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori**

Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1051/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido in quanto classifica il veicolo ivi descritto nella sottovoce 8107 90 90 della menzionata nomenclatura combinata, come modificata dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, e non in quella fra le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 della nomenclatura combinata che corrisponde alla potenza del motore del veicolo in parola.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183703&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=432968#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-600/15, *Staatssecretaris van Financiën contro Lemnis Lighting BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 – Lampade a diodi emettitori di luce (LED)**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che merci quali le lampade a diodi emettitori di luce, di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, nella voce 8543 di tale nomenclatura.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186066&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791378#ctx1>

## Area Penale

### **Cooperazione giudiziaria in materia penale**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-439/16 PPU, *Procedimento penale a carico di Emil Milev*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Spetsializiran nakažatelen sad* (tribunale penale specializzato, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 e 6 – Applicazione nel tempo – Controllo giurisdizionale della custodia cautelare di un imputato – Normativa nazionale che vieta, durante la fase dibattimentale del procedimento, di esaminare se vi siano motivi plausibili di supporre che l'imputato abbia commesso un reato – Contrarietà all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Margine di discrezionalità lasciato dalla giurisprudenza nazionale ai giudici nazionali per decidere se applicare o meno detta Convenzione**

Il parere reso il 7 aprile 2016 dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) all'inizio del periodo di trasposizione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e che conferisce ai giudici nazionali competenti a giudicare su un ricorso proposto contro una decisione di custodia cautelare la facoltà di decidere se, durante la fase dibattimentale del procedimento penale, il mantenimento di un imputato in custodia cautelare debba essere

sottoposto a un controllo giurisdizionale relativo anche alla questione se vi siano motivi plausibili che consentono di supporre che egli ha commesso il reato contestatogli, non è tale da compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, la realizzazione degli obiettivi prescritti da quest'ultima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184894&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466780#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, presentate l'11 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0439&lang1=it&type=TEXT&ancre>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-554/14, *Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sofijski gradski sad* (Tribunale di Sofia, Bulgaria)

**Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 17 – Diritto applicabile all'esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme**

1) L'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest'ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.

2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alla decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l'interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell'Unione.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185201&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 3 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=177562&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107723#ctx1>

\*\*\*

## Estradizione

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016, causa C-182/15, *Aleksei Petrubhin*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Corte suprema, Lettonia)

**Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione – Ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l'extradizione – Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell'impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste dall'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

2) Nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'extradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l'extradizione

non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183097&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 10 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=177901&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

\*\*\*

### **Mandato d'arresto europeo**

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Krzysztof Marek Poltorak*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d'arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà**

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26

febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185246&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 19 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184627&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C 453/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Halil Ibrahim Özçelik*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “mandato d'arresto” – Nozione autonoma di diritto dell'Unione – Mandato d'arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell'azione penale**

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato

d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185253&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 19 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184624&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-477/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Ruslanas Kovalkovas*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

**Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d'arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà**

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione

quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, dev'essere interpretato nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d'arresto europeo da esso emesso ai fini dell'esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184626&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294300#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 19 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184626&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23232#ctx1>

\*\*\*

**Principio di retroattività della legge penale più favorevole**

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016, causa C-218/15, *Procedimento penale contro Gianpaolo Paoletti e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Campobasso

**Rinvio pregiudiziale – Articolo 6 TUE – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell'adesione della**



**Romania all'Unione – Effetto dell'adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell'Unione – Competenza della Corte**

L'articolo 6 TUE e l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che l'adesione di uno Stato all'Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

Sentenza::

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184343&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 26 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=178802&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

\*\*\*

**Vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato**

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-221/15, *Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Hof van beroep te Brussel* (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

**Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 15, paragrafo 1 – Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato – Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a**

**quelli indicati dal bollo fiscale – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Modalità di vendita – Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE**

1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall'importatore.

2) L'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dall'importatore.

3) L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183604&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 21 aprile 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=176763&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211#ctx1>

[g=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342211](#)

## Parte II - *Questioni pendenti*

## Area Civile

### Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 23 novembre 2015 - *Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl* (causa C-618/15)

#### Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e attraverso un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti gestiti in differenti Stati membri, il distributore autorizzato che ritiene di essere leso abbia la facoltà di proporre un'azione inibitoria della turbativa illecita che ne deriva dinanzi all'autorità giurisdizionale del territorio nel quale i contenuti messi online sono o sono stati accessibili, ovvero se debba sussistere un altro collegamento.

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 9 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0618&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vilniaus miesto apylinkės teismas* (Corte distrettuale della città di Vilnius, Lituania) il 22 settembre 2015 - *W e V/X* (causa C-499/15)

#### Questione pregiudiziale:

In base agli articoli da 8 a 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in quale Stato membro - ossia la Repubblica di Lituania o il Regno dei Paesi Bassi - si radichi la competenza giurisdizionale a conoscere della causa vertente sulla modifica del luogo di residenza, dell'importo degli alimenti e degli accordi in materia di diritto di visita al figlio minore, V, che risiede abitualmente nel Regno dei Paesi Bassi.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 1 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185750&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=187601>

\*\*\*

—

### Danno da prodotto difettoso

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 23 novembre 2015 - *W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko* (causa C-621/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), osti, per quanto riguarda [Or. 6] la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili ai vaccini da essi prodotti, a un mezzo di prova che prevede che il giudice di merito, nell'esercizio del suo pieno potere discrezionale, possa ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l'esistenza di un nesso causale tra quest'ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 osti a un sistema di presunzioni secondo cui l'esistenza di un nesso causale tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dalla vittima debba sempre essere considerata dimostrata in presenza di determinati indizi di causalità;

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione, a carico della vittima, dell'esistenza di un nesso causale fra il difetto attribuito a un vaccino e il danno da essa subito, possa essere considerata fornita soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica.

Trattazione orale 23/11/2016

\*\*\*

### Diritto d'autore e diritti connessi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Handelsgericht Wien* (Austria) il 2 dicembre 2015, *Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH* (causa C-641/15)

Questione pregiudiziale:

Se il requisito del «pagamento di un diritto d'ingresso», di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (1), sia soddisfatto qualora:

nelle singole camere di un albergo vengano messi a disposizione apparecchi televisivi attraverso i quali il gestore di tale albergo rende possibile ricevere il segnale di diversi programmi televisivi e radiofonici («televisore in camera di albergo») e

detto gestore richieda, per l'uso della camera (dotata di «televisore in camera di albergo»), un corrispettivo per la camera a notte («prezzo della camera») che ricomprenda anche l'uso dell'apparecchio televisivo e la visione dei programmi televisivi e radiofonici che esso consente di ricevere.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 25 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0641&lang=it&type=TEXT&ancre=>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Polonia) il 14 luglio 2015 - *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» w Oławie/Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie* (causa C-367/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1) (GU L 157 del 2004, pag. 45) possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d'autore che siano stati violati può chiedere la



riparazione dei danni da esso subiti sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro dell'importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata, dal momento che l'articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede che a decidere in merito ad un risarcimento sia il giudice, tenendo conto delle circostanze elencate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e che solo in via alternativa, in alcuni casi, egli può fissare a titolo di risarcimento una somma forfettaria, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

2) Se sia ammessa, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, la concessione, su richiesta di parte, di una somma forfettaria prestabilita a titolo di risarcimento, pari al doppio o al triplo della remunerazione adeguata, alla luce del fatto che, al considerando 26 della direttiva, si precisa che il fine della direttiva non è quello di introdurre un risarcimento punitivo.

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 24 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185576&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=187940>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Midden-Nederland* (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2015 - *Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler* (causa C-527/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore (1), debba essere interpretato nel senso che si configura una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione quando una persona vende un prodotto (lettore multimediale) in cui essa stessa ha installato add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono resi direttamente accessibili opere tutelate da diritto d'autore,

come film, serie e trasmissioni in diretta, senza autorizzazione degli aventi diritto.

2) Se ai fini della risposta alla prima questione incida accertare

- se le opere tutelate da diritto d'autore non sono mai state in precedenza pubblicate su Internet con il consenso degli aventi diritto, o sono state pubblicate esclusivamente mediante abbonamento;

- se gli add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono rese direttamente accessibili opere tutelate da diritto d'autore senza autorizzazione degli aventi diritto sono liberamente disponibili e possono essere installati sul lettore multimediale anche dagli utilizzatori stessi;

- se i siti web e quindi le opere tutelate da diritto d'autore in essi rese accessibili - senza autorizzazione degli aventi diritto - possono essere consultati dal pubblico anche senza il lettore multimediale.

3) Se l'articolo 5 della direttiva sul diritto d'autore (...) debba essere interpretato nel senso che si configura un «utilizzo legittimo», ai sensi del paragrafo 1, lettera b) di tale disposizione, allorché viene realizzata una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un'opera tutelata da diritto d'autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell'avente/degli aventi diritto.

4) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la realizzazione di una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un'opera tutelata da diritto d'autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell'avente/degli aventi diritto sia contraria al «test a tre fasi», di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d'autore (direttiva 2001/29/CE).

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate l'8 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186069&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=188118>

\*\*\*

### Disegni e modelli comunitari

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 18 gennaio 2016 - *Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA* (causa C-24/16)

Questioni pregiudiziali:

1. Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.

2. Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti - corrispondenti al disegno o modello comunitario - del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.

3. Come si debba individuare il luogo «in cui è stata commessa la violazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (3), qualora l'autore della violazione

a) offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui l'autore della violazione ha sede,

b) faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l'articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione.

Trattazione orale 7/12/2016

\*\*\*

### Divieto di discriminazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vestre Landsret* (Danimarca) il 14 dicembre 2015 - *Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnavnet, per conto di Ismar Huskiv* (causa C-668/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se il divieto di discriminazione diretta a causa dell'origine etnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43/CE (1) del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, debba essere interpretato nel senso che osta a una prassi come quella di cui trattasi nel presente procedimento, in base alla quale persone che non sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein sono trattate meno favorevolmente delle persone che si trovano in una situazione equivalente e che sono nate nei paesi nordici, in uno Stato membro, in Svizzera o in Lichtenstein.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se tale prassi comporti una discriminazione indiretta a causa dell'origine etnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, a meno che essa sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale prassi possa essere giustificata, in linea di principio, in quanto mezzo appropriato e necessario per salvaguardare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 13 della direttiva 2005/60/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 1 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185751&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=188341>

\*\*\*

### **Marchio dell'Unione europea**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 21 dicembre 2015 - *W. F. Gözge Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözge/Verein Bremer Baumwollbörse* (causa C-689/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'utilizzo di un marchio individuale quale marchio di qualità possa integrare un uso come marchio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), per i prodotti in relazione ai quali viene impiegato.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un siffatto marchio debba essere dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), oppure decaduto, applicando per analogia l'articolo 73, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, qualora il titolare del marchio non garantisca la correttezza delle aspettative di qualità legate al segno in commercio attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari.

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 1 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185752&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=178802>

\*\*\*

### **Mercati degli strumenti finanziari**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Germania) il 16 dicembre 2015 - *Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz* (causa C-678/15)

Questione pregiudiziale:

Se la ricezione e la trasmissione di un ordine riguardante una gestione di portafoglio (articolo 4, paragrafo 1, punto 9, della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari) costituiscano un servizio di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, prima frase (1), in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Trattazione orale 16/11/2016

\*\*\*

### Patrocinio a spese dello Stato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Germania) il 15 dicembre 2015 - *Jan Šalplachta* (causa C-670/15)

Questione pregiudiziale:

Se il diritto di una persona fisica di avere accesso effettivo alla giustizia nell'ambito di una controversia transfrontaliera, ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (1), esiga che il patrocinio a spese dello Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania ricomprenda le spese sostenute dal richiedente per la traduzione della dichiarazione e dei documenti giustificativi concernenti la domanda del suddetto patrocinio qualora il richiedente, contestualmente al ricorso proposto dinanzi al giudice del merito, competente anche in veste di autorità di ricezione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, chieda il patrocinio a spese dello Stato e abbia commissionato egli stesso la traduzione.

Trattazione orale 9/11/2016

\*\*\*

### Responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hof van beroep te Brussel* (Belgio) il 4 gennaio 2016 - *Lucio Cesare Aquino/ Stato belga* (causa C-3/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia nelle cause *Köbler* (sentenza del 30 settembre 2003, causa C-224/01) (1) ??? e *Traghetti del Mediterraneo* (sentenza del 13 giugno 2006, causa C-173/03) (2), sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali che comportano una

violazione del diritto dell'Unione, si debba considerare un giudice di ultima istanza il giudice la cui decisione non è stata valutata nell'ambito di un ricorso per cassazione in quanto, in applicazione di una norma di procedura nazionale, è stabilita una presunzione assoluta che il denunciante, che ha presentato una memoria nel procedimento per cassazione, abbia rinunciato agli atti.

2) Se sia compatibile con l'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3), che un giudice nazionale che ai sensi di questa disposizione del trattato è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, respinga una domanda di pronuncia pregiudiziale per il solo motivo che la domanda è formulata in una memoria che, ai sensi del diritto processuale applicabile, non deve esser presa in considerazione in quanto presentata tardivamente.

3) Se, nel caso in cui il giudice ordinario supremo non accolga una richiesta di presentare una questione pregiudiziale, occorra presumere che si configuri una violazione dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allorché tale giudice respinge la domanda con l'unica motivazione che la questione non viene presentata «dato che la motivazione non è ricevibile per ragioni inerenti alla procedura dinanzi al [giudice nazionale]».

Trattazione orale 23/11/2016

\*\*\*

### Tutela dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Stuttgart* (Germania) il 5 novembre 2015 - *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./ comtech GmbH* (causa C-568/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1) debba essere interpretato nel senso che qualora il professionista predisponga una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo per telefono in merito a un contratto concluso, il consumatore non possa essere tenuto a sostenere costi superiori rispetto a quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

2) Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osti a una disposizione nazionale secondo cui, qualora il professionista predisponga un servizio di assistenza telefonica al numero 0180 affinché il consumatore possa contattarlo in merito al contratto concluso, quest'ultimo deve sostenere i costi quantificatigli dall'operatore di telecomunicazioni per l'utilizzo di questo servizio di telecomunicazioni e ciò anche se tali costi superano quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

Se l'articolo 21, primo comma, della direttiva non osti, in ogni caso, a una siffatta disposizione nazionale quando l'operatore di telecomunicazioni non versa al professionista una quota del corrispettivo che egli addebita al consumatore per contattare il numero 0180.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 10 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=189789>

\*\*\*

### Trattamento dei dati personali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākā tiesa* (Lettonia) l'8 gennaio 2016 - *Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SLA «Rīgas satiksme»* (causa C-13/16)

Questione pregiudiziale:

Se la frase «è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati» contenuta nell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretata nel senso che la Polizia nazionale è tenuta a comunicare alla Rīgas satiksme i dati personali da questa richiesti e necessari per agire giudizialmente in sede civile. Se ai fini della risposta a tale questione rilevi il fatto che, come risulta dai documenti agli atti, il passeggero del taxi di cui la Rīgas satiksme intende ottenere i dati fosse minorenne al momento del sinistro.

Trattazione orale 24/11/2016

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 - *Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare - Società Cooperativa* (causa C-75/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 3, par. 2 della direttiva 2013/11 (1), nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi «fatta salva la direttiva 2008/52 (2)», vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all'art. 2, par. 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori;

2) Se l'art. 1 [...] della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all'art. 2, par. 1 della direttiva 2013/11, quale



condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

Trattazione orale 24/11/2016

\*\*\*

### **Visti, asilo, immigrazione**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Repubblica ceca) il 7 ottobre 2015 - *Policie ČR/Salah Al Chodor e altri* (causa C-528/15)

Questioni pregiudiziali:

Se la mera circostanza che una legge non ha definito criteri obiettivi per valutare la sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero [articolo 2, lettera n) del regolamento n. 604/13], renda il trattenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, di detto regolamento, inapplicabile.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 10 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185260&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=190208>

## Area Lavoro

### Diritti delle persone con disabilità

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varhoven administrativen sad* (Bulgaria) il 24 luglio 2015 - *Petya Milkova/Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol* (causa C-406/15)

#### Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 5, [paragrafo] 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità consenta agli Stati membri di stabilire per legge una specifica tutela preventiva contro il licenziamento solo nel caso di disabili che sono lavoratori, ma non nel caso di pubblici impiegati con i medesimi handicap.

2) Se l'articolo 4 e le altre disposizioni della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1) non ostino ad una normativa nazionale che garantisce una specifica tutela preventiva contro il licenziamento esclusivamente a disabili che siano lavoratori, ma non anche a favore di pubblici impiegati con i medesimi handicap.

3) Se l'articolo 7 della direttiva 2000/78/CE consenta che una specifica tutela preventiva contro il licenziamento sia prevista solo a favore di disabili che siano lavoratori ma non anche di pubblici impiegati con i medesimi handicap.

4) In caso di risposta negativa alla prima e alla terza questione: se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa, il rispetto delle norme di diritto internazionale e [dell'Unione] esiga che la specifica tutela preventiva contro il

licenziamento prevista dal legislatore nazionale per i disabili che siano lavoratori debba essere applicata anche ai pubblici impiegati con i medesimi handicap.

Conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe presentate il 27 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0406&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

\*\*\*

### Trasferimento di impresa

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Arbetsdomstolen* (Svezia) il 6 luglio 2015 - *Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB* (causa C-336/15)

#### Questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con la direttiva sui trasferimenti di imprese (1) che, ad oltre un anno dal trasferimento di uno stabilimento e con riguardo alla clausola contenuta in un contratto collettivo, applicabile nei confronti del cessionario, il quale subordina al possesso di una determinata anzianità di servizio ininterrotta presso un solo ed unico datore di lavoro il beneficio della proroga del termine di preavviso in caso di licenziamento, il cessionario medesimo non tenga conto dell'anzianità, maturata presso il cedente, dai lavoratori trasferiti, laddove, in base al contratto collettivo vigente nei confronti del cedente stesso, contenente identica clausola, i lavoratori avrebbero avuto diritto a che

l'anzianità ivi maturata venisse presa in considerazione.

Trattazione orale 17/11/2016

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Germania) il 17 dicembre 2015 - *Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH/Ivan Felja* (causa C-680/15)

Questioni pregiudiziali:

I.

1) Se l'articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (1) osti a una normativa nazionale che prevede, nel caso del trasferimento di un'impresa o di uno stabilimento, che tutte le condizioni di lavoro individualmente concordate nel contratto di lavoro dal cedente e dal lavoratore nell'ambito dell'autonomia privata si trasferiscono immutate in capo al cessionario come se questi le avesse esso stesso negoziate nel singolo contratto con il lavoratore, qualora il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti, consensualmente ma anche unilateralmente.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione nel suo insieme o rispetto a un determinato gruppo di condizioni di lavoro contenute nel contratto di lavoro e concordate individualmente tra cedente e lavoratore:

Se dall'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/23/CE si evinca che determinate condizioni del contratto di lavoro negoziate dal cedente e dal lavoratore nell'ambito dell'autonomia privata non si trasferiscono immutate in capo al cessionario e devono essere adeguate solo in ragione del trasferimento d'impresa o di stabilimento.

3) Se, in base ai criteri delle risposte fornite dalla Corte alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, un rinvio individuale, concordato nel singolo contratto, in virtù del quale

determinate disposizioni del contratto collettivo sono incluse - in forza dell'autonomia privata e in modo dinamico - nel contenuto del contratto di lavoro, non si trasferisce in forma immutata in capo al cessionario:

a) se ciò valga anche quando né il cedente, né il cessionario sono parte di un contratto collettivo o appartengono ad essa, ossia quando, già prima del trasferimento dell'impresa o dello stabilimento, le disposizioni del contratto collettivo trovavano applicazione al rapporto di lavoro con il cedente soltanto in forza della clausola di rinvio concordata, nell'esercizio dell'autonomia privata, nel contratto di lavoro.

b) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:

Se ciò valga anche nel caso in cui il cedente e il cessionario sono imprese appartenenti al medesimo gruppo.

II.

Se l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti a una disposizione nazionale adottata in attuazione delle direttive 77/187/CEE (2) o 2001/23/CE in base alla quale, in caso di trasferimento di un'impresa o di uno stabilimento, il cessionario è vincolato alle condizioni contrattuali di lavoro negoziate individualmente nell'ambito dell'autonomia privata dal cedente e dal lavoratore prima di tale trasferimento come se le avesse esso stesso concordate anche quando, in forza delle suddette condizioni, sono incluse nel contratto, in modo dinamico, determinate disposizioni di un contratto collettivo che non troverebbe altrimenti applicazione al rapporto di lavoro, nei limiti in cui il diritto nazionale accordi al cessionario la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.

Trattazione orale 23/11/2016

## Area Tributaria

### Accisa applicata al tabacco lavorato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Repubblica ceca) il 30 novembre 2015 - *Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel* (causa C-638/15)

#### Questioni pregiudiziali:

1) Se il tabacco in foglie essiccato, schiacciato, irregolare, parzialmente scostolato e/o parti di esso, che sia stato sottoposto a essiccazione primaria e umidificazione controllata e in cui si rileva la presenza di glicerina, e che possa essere fumato a seguito di una semplice trasformazione (mediante triturazione o trinciatura a mano), possa essere considerato tabacco lavorato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), o, eventualmente, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE (1) del Consiglio, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (versione codificata).

2) Qualora alla prima questione sia data risposta negativa, se il combinato disposto degli articoli 5 e 2 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (versione codificata), osti alla normativa nazionale di uno Stato membro che estende l'accisa sul tabacco lavorato al tabacco non menzionato negli articoli 2 e 5 della citata direttiva e che, pur non essendo destinato al fumo, può essere fumato (è idoneo e adatto a essere fumato) ed è stato preparato per la vendita ai consumatori finali.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 15 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186284&pageIndex=0>

[&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606249](#)

\*\*\*

### Agevolazioni tributarie

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court of Justice of England & Wales (Queen's Bench Division, Administrative Court)* (Regno Unito) il 10 febbraio 2016 - *Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited / Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (causa C-72/16)

#### Questioni pregiudiziali:

Se gli articoli 49, 56 o 63 TFUE ostino a una normativa, come quella di cui alla parte 8ZA del Corporation Tax Act 2010, che disciplina gli sgravi per spese utilizzabili rispetto agli utili imponibili nel Regno Unito di una società che fornisce servizi di perforazione all'industria petrolifera (un «appaltatore del settore petrolifero») derivanti da attività (le «operazioni interessate») che implicano l'utilizzo di determinate tipologie di beni (i «beni rilevanti») presi in locazione da un soggetto «associato» all'appaltatore del settore petrolifero, in base alla quale:

1.1. ai fini del computo degli utili derivanti dalle operazioni interessate, fissa un tetto prestabilito alla deducibilità dei pagamenti effettuati per la locazione dei beni rilevanti dai soggetti associati, calcolato sulla base del costo iniziale del bene locato;

1.2. stabilisce che l'importo dei pagamenti così escluso in forza del tetto può essere dedotto dai redditi imponibili nel Regno Unito (ove presenti) dell'appaltatore del settore petrolifero o di altre compagnie del medesimo gruppo che non derivano dalle operazioni interessate; e

1.3. separa i ricavi derivanti dalle operazioni interessate impedendo che le spese sostenute nel Regno Unito o le perdite subite nel Regno Unito o altrove nel gruppo dell'appaltatore del settore petrolifero siano compensate con i ricavi derivanti dalle operazioni interessate, ma permette che siano portate in compensazione con altri ricavi (se presenti).

In particolare, se gli articoli 49, 56 o 63 TFUE ostino a una normativa siffatta nel caso in cui:

2.1. un appaltatore del settore petrolifero soggetto all'imposta britannica sulle società prende in locazione i suoi beni da una società collegata non assoggettata all'imposta britannica sulle società, costituita in base al diritto di – nonché avente sede in – un altro Stato membro; e/o

2.2. sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.1 che precede e, nello specifico, l'appaltatore del settore petrolifero è anch'esso costituito in base al diritto di detto altro Stato membro e ivi ha la propria sede; e/o

2.3. l'appaltatore del settore petrolifero assoggettato all'imposta britannica sulle società è una controllata di una società capogruppo britannica che ha un'altra controllata non assoggettata all'imposta sulle società e costituita in base al diritto di – nonché avente sede in – uno Stato terzo e l'appaltatore del settore petrolifero prende in locazione i suoi beni da detta società controllata di un paese terzo; e/o

2.4. ogni altra combinazione rilevante di luogo di stabilimento e/o regime fiscale applicabile per l'appaltatore del settore petrolifero e/o il locatore titolare dei beni.

Se occorra rispondere in senso diverso a una delle questioni che precedono qualora, in generale e/o nel caso specifico delle [ricorrenti], i gruppi proprietari delle piattaforme petrolifere

che forniscono servizi di perforazione nel Regno Unito non abbiano ricavi netti rilevanti nel Regno Unito diversi da quelli derivanti dalle attività in parola.

Se occorra rispondere in senso diverso a una delle questioni che precedono qualora l'obiettivo delle disposizioni contestate sia quello di prevenire l'elusione fiscale grazie alla creazione di una struttura societaria artificialmente frammentata priva di realtà economica indipendente al di fuori del gruppo.

\*\*\*

### Codice doganale comunitario

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Germania) il 17 dicembre 2015 - *Ultra-Brag AG / Hauptzollamt Lörrach* (causa C-679/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario - CD –] (1) debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica, che abbia proceduto all'introduzione della merce, diviene debitrice ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del CD, allorché uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia determinato tale introduzione irregolare con atti compiuti nell'esercizio delle proprie competenze.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 202, paragrafo 3, secondo trattino, del CD debba essere interpretato nel senso che

a) una persona giuridica ha partecipato all'introduzione irregolare della merce (anche) quando uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia contribuito, nell'esercizio delle proprie competenze, all'introduzione della merce, e



b) con riguardo alle persone giuridiche che abbiano partecipato all'introduzione irregolare della merce, occorre fare riferimento, in relazione alla fattispecie soggettiva «sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere», alla persona fisica incaricata, presso la persona giuridica de qua, all'esecuzione dell'operazione, anche laddove detta persona fisica non sia il rappresentante legale della persona giuridica stessa.

3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se l'articolo 212 bis del CD debba essere interpretato nel senso che, nella valutazione se nella condotta dell'interessato debbano essere ravvisati un intento fraudolento ovvero negligenza manifesta, occorra far riferimento, nel caso di persone giuridiche, unicamente alla condotta tenuta dalla persona giuridica medesima ovvero dai suoi organi, o se debba invece esserle imputato il comportamento della persona fisica sua dipendente ed incaricata, nell'ambito delle proprie competenze, dell'esecuzione dell'operazione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 26 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184844&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507565>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2015 - *X BV/Staatssecretaris van Financiën* (causa C-661/15)

Questioni pregiudiziali:

1) a. Se l'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione del codice doganale comunitario (CDC) (1), in combinato disposto con l'articolo 29, paragrafi 1 e 3, CDC (2), debba essere interpretato nel senso che il regime ivi previsto riguarda anche il caso in cui si accerta che al momento dell'accettazione della dichiarazione per una determinata merce esisteva il rischio, legato alla fabbricazione, che una parte della merce si deteriorasse con l'uso, e per questo motivo il venditore, in adempimento

di un obbligo contrattuale di garanzia nei confronti dell'acquirente, concede a quest'ultimo una riduzione del prezzo in forma di un rimborso delle spese da questo sostenute per modificare la merce in modo tale da escludere il rischio in parola.

b. Per l'eventualità in cui il regime previsto all'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento d'applicazione non valga nel caso sopra menzionato, se sia sufficiente il disposto dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, CDC, in combinato disposto con l'articolo 78 CDC, per ridurre il valore doganale dichiarato dopo la concessione della riduzione del prezzo sopra menzionata.

2) Se la condizione posta all'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento d'applicazione per la modifica del valore doganale ivi prevista, ai sensi della quale la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci deve essere avvenuta entro dodici mesi dalla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, sia contraria al disposto degli articoli 78 e 236 CDC, in combinato disposto con l'articolo 29 CDC.

Trattazione orale 30/11/2016

\*\*\*

\*\*\*

### **Imposta sul valore aggiunto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'appel de Liège* (Belgio) il 9 novembre 2015 - *Stato belge/Oxygure Belgium S.A.* (causa C-573/15)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva IVA, tenuto conto segnatamente del principio di neutralità, osti a una disposizione nazionale che preveda l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta all'ossigenoterapia mediante bombole di ossigeno, mentre l'ossigenoterapia mediante

concentratore di ossigeno è soggetta all'aliquota IVA standard

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 20 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184681&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507910>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kecskeméti Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) il 4 novembre 2015 - *Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága* (causa C-564/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se sia compatibile con le disposizioni della direttiva IVA (1), in particolare con il principio di proporzionalità, con gli obiettivi di neutralità fiscale e di prevenzione dell'evasione fiscale, la pratica dell'autorità tributaria, basata sulle disposizioni della legge sull'IVA, con riferimento alla quale la suddetta autorità dichiara una differenza fiscale a carico dell'acquirente di un bene (o destinatario di un servizio) nel caso in cui il cedente del bene (o prestatore del servizio) emetta la fattura relativa ad un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile secondo il sistema di tassazione ordinaria, dichiarando e versando all'erario l'IVA relativa alla suddetta fattura, e l'acquirente del bene (o destinatario del servizio), dal canto suo, detragga l'IVA assolta all'emittente della fattura, sebbene non possa avvalersi del diritto a detrazione relativamente all'IVA accertata come differenza fiscale.

2) Se sia proporzionata la sanzione per avere scelto una modalità di tassazione errata nel caso di dichiarazione di una differenza fiscale che comporta anche l'imposizione di una sanzione tributaria del 50 %, qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l'erario né sussistano indizi di abuso.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 10 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185255&pageIndex=0>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=834719>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varboven administrativen sad* (Bulgaria) il 1o marzo 2016 - *Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD* (causa C-132/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), ostino a una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 70, paragrafo 1, punto 2, del *Zakon za danak varhu dobavenata stoynost* [legge sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)] che limita il diritto a detrazione dell'IVA versata a monte per la prestazione di servizi di costruzione o ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, servizi di cui beneficiano sia il destinatario sia il terzo, per il solo motivo che quest'ultimo riceve a titolo gratuito il risultato della prestazione di servizi, senza tenere conto della circostanza che le prestazioni di servizi sono utilizzate nel contesto dell'attività economica del loro destinatario soggetto passivo.

2) Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino a una prassi in materia fiscale secondo la quale il diritto a detrazione dell'imposta versata a monte per prestazioni di servizi non è riconosciuto quando le spese corrispondenti a tali prestazioni siano contabilizzate come parte delle spese generali del soggetto passivo in quanto sono state sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, senza tenere conto della circostanza che il bene è utilizzato anche dal beneficiario delle prestazioni di servizi di costruzione per la sua attività economica.

Trattazione orale 01/12/2016

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (United Kingdom)* il 24 dicembre 2015 - *Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenburst College* (causa C-699/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Con riferimento all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA (1), se le prestazioni di servizi di ristorazione e di intrattenimento effettuate da un istituto d'insegnamento ad un pubblico pagante (che non è destinatario della prestazione principale dell'insegnamento) siano «strettamente connesse» con la prestazione dell'insegnamento in circostanze in cui la prestazione di tali servizi viene effettuata dagli studenti (che sono i destinatari della prestazione principale dell'insegnamento) nel corso della loro formazione e come parte essenziale di essa.

2) Nel determinare se le prestazioni di servizi di ristorazione e di intrattenimento rientrino nell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), in quanto servizi «strettamente connessi» alla prestazione dell'insegnamento:

a. se sia rilevante che gli studenti traggano beneficio dal fatto di essere coinvolti nelle prestazioni di cui trattasi piuttosto che dall'oggetto di tali prestazioni;

b. se sia rilevante che coloro che ricevono tali prestazioni o che le consumano non siano gli studenti ma il pubblico che paga per esse e che non è destinatario della prestazione principale dell'insegnamento;

c. se sia rilevante che, dal punto di vista dei destinatari tipici dei servizi di cui trattasi (vale a dire, il pubblico che paga per essi), le prestazioni non rappresentino un mezzo per fruire nelle migliori condizioni di un'altra prestazione ma costituiscano un fine a sé stante;

d. se sia rilevante che, dal punto di vista degli studenti, le prestazioni in questione non costituiscano un fine a sé stante ma che la partecipazione alle prestazioni rappresenti un mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale di servizi d'insegnamento;

e. in che misura il principio di neutralità fiscale debba essere preso in considerazione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 21 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186515&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606094>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hessisches Finanzgericht* (Germania) il del 6 novembre 2015 - *Wallenborn Transports SA /Hauptzollamt Gießen* (causa C-571/15)

Questioni pregiudiziali:

Prima questione:

Se la normativa di uno Stato membro in materia di IVA, secondo cui le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non appartengono al territorio nazionale, configuri una delle fattispecie di cui all'articolo 156, menzionate agli articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, della direttiva IVA (1).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Seconda questione:

Se, per beni assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell'imposta si verifichi e l'imposta diventi esigibile, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi medesimi, anche laddove il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi si verifichino all'interno di una zona franca sottoposta a controllo di tipo I e la normativa in materia di IVA dello Stato membro nel cui territorio sovrano rientri la zona franca preveda che le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non facciano parte del territorio nazionale.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Terza questione:

Se, per merci trasportate in regime di transito esterno in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, senza conclusione del

regime medesimo, sottratte al controllo doganale nella zona franca con conseguente applicazione, riguardo alle merci stesse, di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale (2), il fatto generatore dell'imposta si verifichi e l'imposta diventi contemporaneamente esigibile in seguito ad altro fatto generatore, ovvero ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per effetto dell'omessa presentazione delle merci, anteriormente all'atto di sottrazione al controllo doganale, presso uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale competenti per la zona franca ai fini della conclusione dell'operazione di transito.

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 13 dicembre 2016

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186178&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606448>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein hallinto-oikeus* (Finlandia) il 20 gennaio 2016 - *A Oy* (causa C-33/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che il carico e lo scarico di una nave costituiscono prestazioni di servizi ai sensi di tale articolo, destinati a sopperire ai bisogni immediati di carico delle navi di cui all'articolo 148, lettera a), della direttiva in parola.

2) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE - tenuto conto del punto 24 della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa *Elmeka*, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, in base al quale l'esenzione prevista nella disposizione in parola non può essere estesa a prestazioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore - debba essere interpretato nel senso che ciò vale anche per la prestazione di servizi qui controversa,

nell'ambito della quale il servizio erogato al primo stadio di fatturazione da un subappaltatore della *A Oy* comprende un servizio sostanzialmente destinato in via diretta al carico, che la società *A Oy* riaddebita all'impresa di spedizioni o di trasporto.

3) Se l'articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE - tenuto conto del punto 24 della succitata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'esenzione prevista nella disposizione in parola si applica unicamente alle prestazioni di servizi direttamente fornite all'armatore - debba essere interpretato nel senso che l'esenzione ivi prevista non può trovare applicazione quando la prestazione è resa al soggetto legittimato a disporre del carico, ad esempio all'esportatore o all'importatore della merce.

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 7 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186004&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684352>

\*\*\*

### **Regime fiscale delle società**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hof van beroep te Brussel* (Belgio) il 19 agosto 2015 - *Belgische Staat/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e a.* (causa C-448/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se la direttiva del Consiglio 90/435/CEE (1), del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che



deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell'imposizione ad aliquota zero ai fini dell'imposta societaria.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 49 (già articolo 43) e 63 (già articolo 56) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (come applicabile a seguito della modifica e della nuova numerazione operate dal Trattato di Lisbona) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un normativa nazionale che non esenta dalla ritenuta mobiliare belga i pagamenti di dividendi effettuati da una società figlia belga ad una società madre stabilita nei Paesi Bassi che soddisfa i requisiti della partecipazione minima e della durata della detenzione, in quanto la società madre olandese è un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale che deve distribuire integralmente i suoi profitti agli azionisti e a questa condizione può beneficiare dell'imposizione ad aliquota zero ai fini dell'imposta societaria.

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 26 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184849&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=508046>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Regno Unito) il 24 novembre 2015 - *The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (causa C-628/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Atteso che la Corte, nella risposta data alla questione 4 nella sua sentenza del 12 dicembre 2006, C 446/04, *Test Claimants in the FII Group Litigation* (Racc. pag. I 11753), ha statuito che gli articoli 43 e 56 del Trattato CE (divenuti articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) erano incompatibili con una normativa di uno Stato membro che concede alle società residenti che

distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l'imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall'altro, non prevede un credito d'imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale, se il diritto dell'Unione conferisca un diritto a tali stessi azionisti, attraverso l'articolo 63 TFUE o in altro modo, nei casi in cui essi siano i beneficiari dei dividendi che si è scelto di distribuire secondo tale regime, segnatamente quando un azionista sia residente nel medesimo Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

2) Nel caso in cui l'articolo 63 TFUE non conferisca diritti direttamente all'azionista di cui alla questione 1, se detto azionista possa far valere una violazione dei diritti conferiti dall'articolo 49 TFUE o dall'articolo 63 TFUE alla società che distribuisce il dividendo.

3) Nel caso in cui si risponda alla questione 1 o alla questione 2 nel senso che l'azionista gode di diritti in forza del diritto dell'Unione o può far valere tale diritto, se il diritto dell'Unione imponga requisiti per il rimedio che deve essere garantito all'azionista dall'ordinamento nazionale.

4) Se, ai fini della risposta della Corte alle suddette questioni, rilevi la circostanza che:

a) l'azionista non è soggetto passivo dell'imposta sul reddito nello Stato membro in questione per i dividendi percepiti, con la conseguenza che, in caso di distribuzione effettuata da una società residente al di fuori del suddetto regime, il credito di imposta cui l'azionista ha diritto in forza della legislazione nazionale può comportare il pagamento di tale credito all'azionista da parte di detto Stato membro;

b) il giudice nazionale ha statuito che la violazione del diritto dell'Unione da parte della



legislazione nazionale in questione non era sufficientemente qualificata per far sorgere in capo allo Stato membro un obbligo di risarcimento nei confronti della società che ha distribuito i dividendi, conformemente ai principi stabiliti nella sentenza del 5 marzo 1996, *Brasserie du Pêcheur e Factortame* (C 46/93 e C 48/93, Racc. pag. I 1029); o che

c) in alcuni casi, ma non in tutti, la società che ha distribuito i dividendi nell'ambito del suddetto regime può avere aumentato l'importo dei dividendi distribuiti a tutti gli azionisti pagando una somma in contanti equivalente a quella che un azionista esente avrebbe ottenuto attraverso il pagamento di dividendi al di fuori del suddetto regime.

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 21 dicembre 2016.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186507&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605796>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)* (Regno Unito) il 3 dicembre 2015 - *Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs* (causa C-646/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se sia compatibile con la libertà di stabilimento, con la libera circolazione dei capitali o con la libera prestazione di servizi la decisione di uno Stato membro di emanare e mantenere una normativa, come l'articolo 80 del *Taxation of Chargeable Gains Act 1992*, in base alla quale sono assoggettati a imposta gli utili non realizzati delle attività comprese in un fondo fiduciario qualora gli amministratori di un trust cessino in qualsiasi momento di essere domiciliati o abitualmente residenti in tale Stato membro.

2) Supponendo che un siffatto assoggettamento a imposta limiti l'esercizio della libertà in questione, se detto assoggettamento sia giustificabile secondo la ripartizione equilibrata del potere impositivo e

se esso sia proporzionato qualora la normativa neghi agli amministratori del trust la possibilità di differire il prelievo d'imposta o di pagare a rate, né tenga conto di successive minusvalenze dei beni in trust.

3) Se contrasti con una delle libertà fondamentali la decisione di uno Stato membro di assoggettare a imposta le plusvalenze non realizzate sull'aumento di valore delle attività detenute dai trust nel momento in cui la maggioranza degli amministratori dei trust cessi di essere domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro.

4) Se una restrizione alla libertà creata da questo onere di uscita sia giustificata per garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo, ove sia ancora possibile l'assoggettamento degli utili realizzati all'imposta sulle plusvalenze, ma solo qualora sorgano circostanze specifiche in futuro.

5) Se la proporzionalità debba essere determinata dai fatti del singolo caso. In particolare, se la restrizione creata da un siffatto assoggettamento a imposta sia proporzionata qualora:

(a) la normativa non preveda la possibilità di differire il pagamento dell'imposta né il pagamento a rate, né che si debba tenere conto di successive minusvalenze dei beni in trust dopo l'uscita;

(b) tuttavia, nelle particolari circostanze della determinazione dell'imponibile impugnata, i beni siano stati venduti prima che l'imposta fosse dovuta e non si sia verificata una perdita di valore delle relative attività tra il trasferimento del trust e la data di vendita.

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 21 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186514&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=605982>

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Grondwettelijke Hof* (Belgio) il 13 febbraio 2015 - *X, altra parte nel procedimento: Ministerraad* (causa C-68/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale ai sensi del quale:

a) società stabilite in un altro Stato membro con una stabile organizzazione nel Belgio sono assoggettate ad imposta se procedono ad una distribuzione di profitti che non sono compresi nell'utile imponibile definitivo della società, senza riguardo alla circostanza se gli utili della stabile organizzazione nel Belgio siano confluiti nella sede principale, mentre società stabilite in un altro Stato membro con una società controllata nel Belgio non sono soggette a siffatta imposizione qualora decidano di procedere ad una distribuzione degli utili non compresi nell'utile imponibile definitivo della società, senza riguardo alla circostanza se la società controllata abbia distribuito o meno un dividendo;

b) società stabilite in un altro Stato membro con una stabile organizzazione nel Belgio, in caso di accantonamento integrale dell'utile realizzato in Belgio, sono assoggettate ad un imposta se procedono ad una distribuzione di profitti che non sono compresi nell'utile imponibile definitivo della società, mentre società belghe, in caso di accantonamento integrale degli utili, non sono soggette a siffatta imposizione.

2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/96/UE (1) del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, debba essere interpretato nel senso che si configura una ritenuta alla fonte quando una disposizione di diritto nazionale prevede che, in caso di distribuzione degli utili da una società figlia alla sua società madre, viene riscossa un'imposta in quanto nello stesso periodo imponibile vengono distribuiti dividendi e il risultato fiscale viene ridotto totalmente o parzialmente con la

deduzione del capitale di rischio e/o del trasferimento delle perdite fiscali, mentre gli utili sulla base della normativa nazionale non sarebbero tassabili ove rimanessero presso la società figlia e non venissero distribuiti alla società madre.

3) Se l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/96/UE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale ai sensi del quale viene imposta una tassa sulla distribuzione di dividendi, se dal regime in parola discende che, se una società distribuisce un dividendo ricevuto in un anno successivo a quello in cui lo ha percepito, viene assoggettata ad imposizione per una parte del dividendo che supera la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, mentre ciò non avviene se la società in parola distribuisce nuovamente un dividendo nell'anno in cui lo percepisce.

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 17 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185446&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=836195>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Francia) il 6 gennaio 2016 - *Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics* (causa C-6/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 (1), se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell'esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell'Unione europea.

2) Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell'esenzione i

dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.

3) a) Qualora la conformità al diritto dell'Unione del meccanismo «antiabuso» menzionato in precedenza debba altresì venire valutata alla luce delle disposizioni del Trattato, se sia opportuno esaminarla, tenuto conto dell'oggetto della normativa in discussione, alla luce delle disposizioni dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche quando la società beneficiaria della distribuzione dei dividendi sia controllata direttamente o indirettamente, a seguito di una catena di partecipazioni che ha il beneficio dell'esenzione fra i suoi fini principali, da uno o più residenti di Stati terzi che non possono avvalersi della libertà di stabilimento.

b) In mancanza di risposta positiva alla questione precedente, se tale conformità debba essere esaminata alla luce delle disposizioni dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4) Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona

giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell'Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell'esenzione.

Trattazione orale 30/11/2016

\*\*\*

### **Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Düsseldorf* (Germania) il 3 settembre 2015 - *Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg* (causa C-465/15)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96 del Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), debba essere interpretato, per quanto concerne il processo per la produzione di ghisa grezza in altoforno, nel senso che l'elettricità utilizzata per azionare i turboventilatori dev'essere anch'essa considerata elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica.

Conclusioni 19/01/2017

## Area Penale

### Diritto all'informazione nei procedimenti penali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Spetsializiran nakazatelen sad* (Bulgaria) il 18 novembre 2015 - *Strafverfahren/Kolev e a.* (causa C-612/15)

Questioni pregiudiziali:

1. Se una legge nazionale sia compatibile con l'obbligo di uno Stato membro di prevedere un'efficace repressione penale dei reati commessi da funzionari delle dogane, qualora, ai sensi di detta legge, il procedimento penale a carico di funzionari delle dogane per partecipazione ad un'organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati di corruzione nell'esercizio delle proprie funzioni (accettazione di tangenti per l'omissione di un controllo doganale), nonché per specifici fatti di corruzione e [ricettazione sotto forma di] occultamento delle tangenti ricevute, venga archiviato, senza che il giudice abbia esaminato nel merito le accuse formulate, nelle seguenti circostanze a) sono trascorsi due anni dalla formulazione dell'accusa; b) l'imputato ha presentato un'istanza di conclusione delle indagini preliminari; c) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; d) il pubblico ministero ha commesso, entro detto termine, «violazioni di forme sostanziali» (segnatamente: irregolare contestazione di un'accusa ulteriormente precisata, mancata concessione dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine e contraddittorietà dell'atto di accusa); e) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un ulteriore termine di un mese per porre rimedio a tali «violazioni di forme sostanziali»; [f] il pubblico ministero non ha posto rimedio a siffatte «violazioni di forme sostanziali» entro detto termine - laddove il

motivo della commissione di tali violazioni entro il primo termine di tre mesi e il non avervi posto rimedio entro l'ultimo termine di un mese deve essere imputato sia al pubblico ministero (mancata eliminazione delle contraddizioni presenti nell'atto di accusa; mancato compimento di atti concreti durante la maggior parte della durata dei termini), sia alla difesa (violazione dell'obbligo di cooperazione nella contestazione dell'accusa e nella concessione dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine a causa della degenza in ospedale degli imputati e della prevalenza di altri impegni professionali degli avvocati); [g] è sorto un diritto soggettivo dell'imputato alla archiviazione del procedimento penale a causa di una mancata eliminazione delle «violazioni di forme sostanziali» entro i termini all'uopo fissati.

2. In caso di risposta negativa a tale questione, quale parte della summenzionata disciplina normativa dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale per garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione: 2.1. l'archiviazione del procedimento penale alla scadenza del termine di un mese oppure 2.2. la qualificazione delle suddette irregolarità come «violazioni di forme sostanziali» o, ancora, 2.3. la protezione del diritto soggettivo sorto in base a [g] - ove ci sia la possibilità di sanare effettivamente tale violazione nell'ambito del procedimento giudiziario.

2.1. Se la decisione relativa alla disapplicazione di una disposizione nazionale, la quale prevede l'archiviazione del procedimento penale, debba essere subordinata alla condizione che

A) al pubblico ministero venga accordato un termine supplementare al fine di porre rimedio alla «violazione di forme sostanziali», di una

durata pari al termine durante il quale egli non era oggettivamente in condizione di farlo, in ragione di impedimenti imputabili alla difesa;

B) nel caso sub A), il giudice constati che tali impedimenti sono sorti a seguito di un «abuso del diritto»;

C) nel caso in cui non ricorra l'ipotesi sub A), il giudice accerti che la normativa nazionale offre sufficienti garanzie per la conclusione delle indagini preliminari entro un termine adeguato.

2.2. Se la decisione relativa alla disapplicazione della qualificazione delle suddette irregolarità come «violazione di forme sostanziali», prevista dalla normativa nazionale, sia compatibile con il diritto dell'Unione, segnatamente:

A) Se il diritto di fornire alla difesa informazioni dettagliate sull'accusa, sancito dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE (1), sia sufficientemente garantito,

-1) qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell'accusa sia stato materialmente sottoposto all'autorità giudiziaria, ma prima del suo esame da parte di quest'ultima, nonché qualora siano state fornite alla difesa informazioni complete sugli elementi essenziali dell'accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell'accusa all'esame dell'autorità giudiziaria (ipotesi riguardante l'imputato Hristov),

-2) nel caso in cui ricorra l'ipotesi sub 2.2.A)-1) - qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell'accusa è materialmente sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma prima che quest'ultima l'abbia esaminato e siano state fornite alla difesa informazioni parziali sugli elementi essenziali dell'accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell'accusa all'esame dell'autorità giudiziaria, allorché il motivo per il quale siano state fornite solo informazioni parziali è da ricondurre a impedimenti relativi alla difesa (ipotesi riguardante gli imputati Kolev e Kostadinov),

-3) qualora tali informazioni presentino contraddizioni in ordine alla concreta

manifestazione della richiesta di tangenti (una volta si asserisce che un altro imputato avrebbe esplicitamente richiesto la tangente, mentre l'imputato Hristov avrebbe espresso la sua insoddisfazione con una smorfia del viso, quando la persona sottoposta al controllo doganale avrebbe offerto una somma irrisoria, mentre in seguito si riferisce che l'imputato Hristov avrebbe formulato nello specifico la richiesta di tangente),

B) Se il diritto di concedere alla difesa l'accesso alla documentazione «al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria», sancito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, sia sufficientemente garantito nel procedimento principale, qualora la difesa abbia avuto accesso alla parte essenziale dei documenti in un momento anteriore e gli sia stata concessa la facoltà di accesso ai documenti, ma non ne abbia fatto uso a causa di impedimenti (malattia, impegni professionali) e facendo valere la normativa nazionale, la quale prescrive una convocazione almeno tre giorni prima per l'accesso ai documenti. Se debba essere concessa una seconda opportunità dopo la cessazione degli impedimenti e con un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se sia necessario verificare se i menzionati impedimenti siano oggettivamente sussistenti o costituiscano un abuso del diritto.

C) Se il requisito legale previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 [«al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria» ovvero] «al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria» abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Quale significato abbia tale requisito - prima che il merito dell'accusa sia materialmente sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria o al più tardi nel momento in cui esso è sottoposto a detto esame oppure dopo che il merito dell'accusa sia sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma prima che quest'ultima adotti provvedimenti per esaminarlo.



D) Se il requisito legale della comunicazione alla difesa delle informazioni sull'accusa e dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine in modo tale che possano essere garantiti «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» e «l'equità del procedimento» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Se sia soddisfatto detto requisito,

-1) qualora le informazioni dettagliate sull'accusa siano fornite alla difesa dopo che il merito dell'accusa sia stato sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e sia concesso alla difesa un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore sono state fornite informazioni sull'accusa in maniera incompleta e parziale.

-2) qualora la difesa ottenga l'accesso a tutta la documentazione dopo che il merito dell'accusa sia stato sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e le sia concesso un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore la difesa otteneva l'accesso a gran parte dei documenti del procedimento.

-3) qualora il giudice adotti provvedimenti miranti a garantire alla difesa che tutte le dichiarazioni rese da quest'ultima dopo aver avuto cognizione del circostanziato atto di accusa e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto nel caso in cui fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell'accusa fosse sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria.

E) Se si garantisca «l'equità del procedimento» ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4, nonché «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nel caso in cui il giudice decida di promuovere un procedimento giudiziario su un'accusa definitiva, la quale presenta contraddizioni in ordine alla manifestazione della richiesta di tangenti, ma successivamente metta il pubblico ministero in condizione di eliminare tali

contraddizioni, consentendo altresì alle parti di far valere in toto i diritti che avrebbero avuto qualora il merito dell'accusa fosse stato sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria in assenza di siffatte contraddizioni.

F) Se il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE (2) sia sufficientemente garantito nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, l'avvocato sia stato messo in condizione di comparire al fine di essere informato sull'accusa provvisoria e di avere pieno accesso a tutti i documenti del procedimento, ma egli non sia comparso a causa di impegni professionali e facendo valere la normativa nazionale, la quale prevede un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se debba essere concesso un nuovo termine di almeno tre giorni a seguito del venir meno di detti impegni. Se occorra verificare se il motivo per la [mancata] comparizione sia giustificato ovvero si configuri un abuso del diritto.

G) Se la violazione del diritto di avvalersi di un difensore nelle indagini preliminari sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE incida sul «concreto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa», qualora il giudice, dopo che il merito dell'accusa è stato sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria, conceda all'avvocato pieno accesso all'atto di accusa definitivo e dettagliato, nonché a tutti i documenti del procedimento e in seguito adotti provvedimenti finalizzati a garantire all'avvocato che tutte le dichiarazioni da lui rese dopo aver avuto cognizione dell'atto di accusa dettagliato e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto qualora fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell'accusa fosse sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria.

2.3. Se il diritto soggettivo all'archiviazione del procedimento penale (alle condizioni descritte supra) sorto a favore dell'imputato sia compatibile con il diritto dell'Unione, sebbene sia possibile sanare in toto, attraverso provvedimenti del giudice nel procedimento giudiziario, la «violazione di forme sostanziali» cui il pubblico ministero non abbia posto

rimedio, cosicché, in ultima analisi, la posizione giuridica dell'imputato sarebbe identica a quella che avrebbe avuto in caso di tempestiva eliminazione di detta violazione.

3. Se possano essere applicate normative nazionali più favorevoli aventi ad oggetto il diritto alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, il diritto di essere informati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore, nel caso in cui esse, congiuntamente ad altri elementi (il procedimento descritto al punto 1), possano portare all'archiviazione del procedimento penale.

4. Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice nazionale ad escludere dal procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato due degli imputati, avendo uno di essi deposto su fatti che pregiudicano gli interessi dell'altro imputato, il quale a sua volta non abbia reso alcuna dichiarazione.

In caso di risposta affermativa a tale questione, se il giudice garantisca il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, qualora, dopo aver ammesso a partecipare al procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato contemporaneamente due imputati portatori di interessi contrastanti, nomini nuovi e diversi difensori d'ufficio a ciascuno degli imputati.

Trattazione orale 15/11/2016

\*\*\*

### Mandato d'arresto europeo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 - *Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski* (causa C-579/15)

Questioni pregiudiziali:

1) Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (1) nel senso che:

- la sua autorità giudiziaria di esecuzione è senz'altro tenuta a rifiutare la consegna a fini di esecuzione di un cittadino o di un residente dello Stato membro di esecuzione,

- da siffatto rifiuto deriva di diritto la disponibilità ad assumere l'esecuzione della pena privativa della libertà irrogata a tale cittadino o residente,

- ma la decisione sull'assunzione dell'esecuzione viene adottata solo dopo il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione e una decisione positiva dipende da (1) una base posta in una convenzione vigente tra lo Stato membro emittente e lo Stato membro di esecuzione, (2) le condizioni imposte da siffatta convenzione e (3) la collaborazione dello Stato membro emittente, come la presentazione di un'apposita domanda,

cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l'esecuzione, mentre tale rischio non incide sull'obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione.

2) Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:

a) se il giudice nazionale possa applicare direttamente le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, anche se, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici di tale decisione sono mantenuti fintanto che essa non sia stata abrogata, annullata o modificata

b) in caso affermativo, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sia sufficientemente preciso e categorico per essere applicato dal giudice nazionale.

3) Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro, il cui diritto nazionale esige una base in un'apposita convenzione per l'assunzione dell'esecuzione di una pena detentiva irrogata all'estero, possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che è proprio l'articolo in parola a fornire la base convenzionale prescritta, al fine

di evitare il rischio di impunità connesso al requisito nazionale di una base convenzionale (v. questione I)?

4) Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che esso assoggetta il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un residente dello Stato membro di esecuzione, che sia cittadino dell'altro Stato membro, alla condizione che allo Stato membro di esecuzione spetti la giurisdizione per i fatti menzionati nel MAE e che non esistano ostacoli concreti ad un'(eventuale) azione penale nello Stato membro di esecuzione di tale residente per i fatti in parola (come il rifiuto della Stato membro emittente di trasmettere il fascicolo penale allo Stato membro di esecuzione), mentre esso non assoggetta ad una condizione analoga il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un cittadino dello Stato membro di esecuzione.

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta domstolen* (Svezia) il 14 marzo 2016 – Procuratore generale / Zenon Robert Akarsar (causa C-148/16)

Questione pregiudiziale:

La seguente questione riguarda l'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Se uno Stato membro possa negare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo riguardante l'esecuzione di una pena detentiva irrogata a titolo di sanzione unica per reati differenti qualora uno di tali reati non costituisca infrazione secondo la normativa dello Stato membro di esecuzione e non sia possibile, nello Stato membro emittente, ascrivere parte della pena ad alcune soltanto delle suddette infrazioni.

Il reato di cui trattasi non costituisce una delle infrazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, rispetto alle quali il

requisito della doppia incriminazione non può essere fatto valere.

\*\*\*

### ***Ne bis in idem***

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 maggio 2015 - *Procedimento penale a carico di Massimo Orsi* (causa C-217/15)

Questione pregiudiziale:

Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 ter D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30 % dell'imposta non versata.

\*\*\*

### **Sanzioni amministrative e penali**

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesverwaltungsgericht Oberösterreich* (Austria) il 18 dicembre 2015 - *Online Games Handels GmbH, Frank Breuer e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich* (causa C-685/15)

Questione pregiudiziale:

Se, alla luce dell'articolo 6 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 56 TFUE o gli articoli 49 e segg. TFUE debbano essere interpretati nel senso che, tenuto conto dell'obiettività e indipendenza di giudizio richiesta al giudice in

base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (in particolare alla sua sentenza del 18 maggio 2010, 64962/01, § 54), ostano a una disciplina nazionale in base alla quale le prove necessarie nell'ambito di un procedimento amministrativo di natura penale al fine di giustificare una disciplina di quasi monopolio del mercato nazionale del gioco d'azzardo, che gode di tutela penale, devono anzitutto - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [in particolare della sua sentenza del 30 aprile 2014, causa C-390/12] - essere individuate e circoscritte in modo del tutto indipendente, nonché successivamente assunte e valutate nell'ambito di indagini autonome, non dall'autorità penale (o da un'altra autorità statale preposta all'esercizio dell'azione penale) nella sua funzione di rappresentante dell'accusa, ma - d'ufficio e a prescindere dal comportamento delle parti - dal giudice (in una stessa persona/funzione) chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure penali impugnate.

Trattazione orale 10/11/2016

# Indice *cronologico* delle decisioni



Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016, causa C-182/15, *Alekssei Petrubhin*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016, causa C-310/15, *Vincent Deroo-Blanquart contro Sony Europe Limited*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-160/15, *GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV e a.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2016, causa C-409/14, *Schenker Nemzetközi Szállítványozási és Logisztikai Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-165/14, *Alfredo Rendón Marín contro Administración del Estado*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2016, causa C-304/14, *Secretary of State for the Home Department contro CS*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-16/15, *María Elena Pérez López contro Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid)*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Cause riunite C-184/15 e C-197/15, *Florentina Martínez Andrés e Juan Carlos Castrejana López contro Servicio Vasco de Salud e Ayuntamiento de Vitoria*

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-534/15, *Pavel Dumitraș e Mioara Dumitraș contro BRD Groupe Sociétés Générale – Sucursala Județeană Satu Mare*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, causa C-596/14, *Ana de Diego Porras contro Ministerio de Defensa*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-400/15, *Landkreis Potsdam-Mittelmark contro Finanzamt Brandenburg*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-484/14, *Tobias Mc Fadden contro Sony Music Entertainment Germany GmbH*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-516/14, *Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016, causa C-518/14, *Senatex GmbH contro Finanzamt Hannover-Nord*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-221/15, *Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016, causa C-478/15, *Peter Radgen e Lilian Radgen contro Finanzamt Ettlingen*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016, causa C-91/15, *Kawasaki Motors Europe NV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016, causa C-223/15, *combit Software GmbH contro Commit Business Solutions Ltd*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-412/15, *TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH contro Finanzamt Kassel II - Hofgeismar*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-572/15, *F. Hoffmann-La Roche, F. Hoffmann-La Roche AG contro Accord Healthcare OÜ*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2016, causa C-576/15, *ET „Maya Marinova“ contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za pribodite*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2016, causa C-218/15, *Procedimento penale contro Gianpaolo Paoletti e a.*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-92/15, *Sven Mathys contro De Grave Antverpia NV*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-166/15, *Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasilevičs contro Finanšu un ekonomisko nozīegumu izmeklēšanas prokuratūra e Microsoft Corp.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-185/15, *Marjan Kostanjevec contro F&S Leasing, GmbH*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016, causa C-340/15, *Christine Nigl e a. contro Finanzamt Waldviertel*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Edyta Mikotajczyk contro Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 ottobre 2016, causa C-135/15, *Republik Griechenland contro Grigorios Nikiforidis*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2016, causa C-582/14, *Patrick Breyer contro Bundesrepublik Deutschland*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-24/15, *Josef Plöckl contro Finanzamt Schrobenhausen*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-169/15, *Montis Design BV contro Goossens Meubelen BV*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2016, causa C-429/15, *Evelyn Danqua contro Minister for Justice and Equality e altri*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-195/15, *Société Civile Immobilière Senior Home (SCI) contro Gemeinde Wedemark e Hannoversche Volksbank eG*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016, causa C-269/15, *Rijksdienst voor Pensioenen contro Willem Hoogstad*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-428/15, *Child and Family Agency contro J. D.*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-439/16 PPU, *Procedimento penale a carico di Emil Milev*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 ottobre 2016, causa C-465/14, *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro F. Wieland e H. Rothwangl*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-41/15, *Gerard Dowling e a. contro Minister for Finance*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016, causa C-554/14, *Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 novembre 2016, causa C-42/15, *Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 9 novembre 2016, causa C-149/15, *Sabrina Wathelet contro Garage Bietheres & Fils SPRL*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa C-212/15, *ENEFI Energiabátékonyági Nyrt contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken contro Stichting Leenrecht*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-156/15, *"Private Equity Insurance Group" SLA contro "Swedbank" AS*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-297/15, *Ferring Lægemidler A/S, agissant pour Ferring BV contro Orifarm A/S*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-432/15, *Odvolačí finanční ředitelství contro Pavlína Bařtová*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-548/15, *J.J. de Lange contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-452/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Krzysztof Marek Poltorak*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C 453/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Halil Ibrahim Özçelik*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016, causa C-477/16 PPU, *Openbaar Ministerie contro Ruslanas Kovalkovas*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-258/15, *Gorka Salaberria Sorondo contro Academia Vasca de Policía y Emergencias*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016, causa C-268/15, *Fernand Ullens de Schooten contro État belge*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-301/15, *Marc Soulier e Sara Doke contro Premier ministre e Ministre de la Culture et de la Communication*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016, causa C-417/15, *Wolfgang Schmidt contro Christiane Schmidt*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016, causa C-216/15, *Betriebsrat der Rubrlandklinik gGmbH contro Rubrlandklinik gGmbH*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-443/15, *David L. Parris contro Trinity College Dublin e a.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-454/15, *Jürgen Webb-Sämann contro Christopher Seagon*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2016, causa C-464/14, *SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA contro Fazenda Pública*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 dicembre 2016, causa C-395/15, *Mohamed Daouidi contro Bootes Plus SL e a.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-127/15, *Verein für Konsumenteninformation contro INKO, Inkasso GmbH*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-208/15, *Stock '94 Szolgáltató Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 dicembre 2016, Cause riunite C-532/15 e C-

538/15, *Eurosaneamientos SL e a. contro ArcelorMittal Zaragoza, SA e Francesc de Bolós Pi contro Urbaser SA*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-600/15, *Staatssecretaris van Financiën contro Lemnis Lighting BV*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 dicembre 2016, causa C-453/15, *Procedimento penale a carico di A et B*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016, causa C-378/15, *Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-256/15, *Drago Nemec contro Republika Slovenija*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa C-558/15, *Alberto José Vieira de Azevedo e a. contro CED Portugal Unipessoal, Lda e Instituto de Seguros de Portugal - Fundo de Garantia Automóvel*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-119/15, *Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej contro Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-201/15, *Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) contro Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-539/15, *Daniel Bowman contro Pensionsversicherungsanstalt*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-547/15, *Interservice d.o.o.Koper contro Sándor Horváth*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2016, causa C-654/15, *Länsförsäkringar AB contro Matek A/S*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 21 dicembre 2016, causa C-593/14, *Masco Denmark ApS, Damixa ApS contro Skatteministeriet*